

La Vicinia nell'età precomunale

La prima e più importante questione che si presenti riguardo all'origine del Comune, è quella di sapere se e quali delle istituzioni comunali medievali siano da farsi derivare, più o meno direttamente, dalle istituzioni romane.

Col risorgere degli studi di diritto romano, nella prima metà del secolo scorso, si era venuti a voler tutto riferire alle istituzioni romane, senza alcun riguardo alle possibili alterazioni dovute al tempo, alle nuove razze, ai nuovi usi e costumi. Così che, ogni qual volta si ebbe a dire dell'età dei Comuni od a narrare la storia medievale d'una città, non si seppe mai fare a meno di risalire ai tempi più antichi, colla vana speranza, di poter dimostrare una netta derivazione da elementi romani. In tal modo sorsero tutte le teorie che, più o meno recisamente, più o meno con ricchezza di prove, vollero dimostrare come il Comune medievale non fosse altro che un seguito del municipio romano, sorto, dopo l'età barbarica, a nuova grandezza. Abbiamo allora gli studi del Savigny, dell'Eichhorn, del Gaupp, del Gemeiner, del Lancizolle, del Dönniges, dello Von Strantz, dell'Hüllmann, del Leo, del Bethmann-Hollweg, dello Hegel, del Mayer, del Serrigny e di altri²⁰.

Non spetta a me, nè qui è il luogo di fare una compiuta critica di queste teorie, che, a malgrado del grande contributo portato agli studi, in gran parte sono state o dimenticate o modificate da lavori più recenti; ma ad ogni modo credo necessaria una osservazione di indole generale che sinora non ebbi a riscontrare chiaramente espressa. Tutte le teorie suddette si basano sulla pretesa continuità o del municipio stesso o di qualcuna delle più importanti cariche, come quelle decurionale, curiale, consolare. Ora non è stato possibile il dimostrare nettamente una tale continuità, perché queste forme furono esplicazioni del diritto pubblico romano, dovute solamente allo sviluppo degli elementi che formavano quella nazione ed erano tali e così connesse tra loro e col potere centrale da non potere sussistere senza tutta la completa organizzazione statale romana. Quando l'impero cadde ed il potere di Roma diminuì, vennero a poco a poco a non avere più la loro completa ragione di essere tutti gli organismi delle città imperiali, incalzati nel loro decadimento dal peggiorarsi delle condizioni economiche, dal diminuire della popolazione, dal crescere delle regioni incolte e da molte altre cause di rovina, alle quali si aggiunsero le invasioni che fecero ancor più grave l'isolamento degli istituti romani, vegetanti ormai più per consuetudine che per logica ragione d'essere e come vincolati ad un organico sistema di governo.

Colla caduta dell'impero non v'è dubbio si sia avuto un grande regresso nella organizzazione sociale, sì che caddero tutte quelle sovrastrutture, se così possiamo dire, che ogni civiltà costruisce su di una primitiva base comune. Disfattosi lo Stato romano, si ritorna a forme più antiche, rimaste latenti, forme di consociazione primitiva che, come si ebbero ai primi tempi della repubblica, così si ritrovano all'età barbarica, aiutate nel loro permanere dall'essere, come già dissi, comuni a romani ed a germani. E queste forme possono essere, nella essenza loro, rappresentate dalla vicinia la quale, come fu base di tutta la formazione sociale romana, così permane attraverso l'intero medio evo, perché dovunque diffusa e dotata di caratteri specialmente spiccati.

Ed ora esaminiamo minutamente i motivi per cui la vicinia rimase anche dopo la caduta dell'impero e cerchiamone le prove.

Una prima prova ci può essere offerta da considerazioni di diritto privato. Difatto non dobbiamo dimenticare come la vicinia sia un ampliamento della prima forma parentale e gentilizia della società, come quella che riunisce e vincola col concetto della comunanza di interessi varie parentele e genti, forma questa di vicinia che sorse però solo quando i popoli

²⁰ Ved. BOURGIN, *Les Etudes sur les origines urbaines du m. a.*, pagina 306 e segg. e la ricca bibliografia ivi citata; PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines*, to. LIII., pag. 54 e le opere ivi citate.

ebbero sedi fisse e quindi possedettero terreni comuni²¹.

La gente anticamente possedeva, per vecchia consuetudine ariana conservatasi e tra romani e tra barbari, il diritto di succedere nei beni di ogni membro della famiglia, diritto che passò poi alla cerchia maggiore del vicinato per i beni immobili, di cui in origine non si ha alcuna proprietà privata, e che rimase poi a lungo per i terreni comuni²². Il bisogno di conservare intatti questi beni aveva fatto che in tempi antichi in Germania il terreno fosse escluso dalla successione e che poi sempre il diritto collettivo della *Gemeinde* limitasse quello privato ereditario, sì da ammettere la successione dei vicini in mancanza di eredi²³. E di questo diritto abbiano ampie tracce nella legislazione barbarica. Così, ad esempio, tra i Franchi Salii vigeva la consuetudine che prima succedevano i figli, poi le figlie, in loro mancanza i vicini. Chilperico poi nel suo editto limitò alquanto tale diritto e stabilì che, se un vicino alla sua morte tacciava figli e figlie, i figli dovevano avere la terra, secondo la legge salica; se i figli mancavano od erano premorti, le figlie ereditavano la terra, come i figli se avessero vissuto; se uno dei due fratelli moriva, l'altro ne ereditava la parte; in mancanza di tale fratello succedevano poi sempre le sorelle, non mai però i vicini. Questi succedevano solo in mancanza di fratelli e di sorelle. Se dunque Chilperico così derogò alla legge salica, vietante la successione della donna nella terra, d'altro lato, ciò che qui a noi interessa, si vede nettamente come lo scopo fosse di mantenere i beni immobili, i soli per cui esistesse un reale interesse comune, nella cerchia della comunità²⁴.

Questo è il fondamento del diritto di retratto, che consiste in questo: che chi voleva vendere un bene ereditario doveva offrirlo anzitutto agli eredi prossimi; se non lo faceva, gli eredi potevano avere i beni in retratto dal compratore, rimborsandogli il solo prezzo della vendita. Questo diritto, per quanto sorto solo quando già doveva esistere là proprietà privata, alienabile e trasmissibile per eredità, va però senza dubbio collegato al principio comune di tutti i popoli primitivi che tendono sempre a conservare intatti i beni dei gruppi famigliari soprattutto poi per quelli comuni a diversi gruppi famigliari, per cui ogni alienazione, turbando i diritti di questi *vicini - parenti*, come ben li chiama il Tamassia, era vietata²⁵.

Anche nel basso impero romano abbiamo molto sviluppato il retratto, ma non per l'influsso famigliare, come presso i barbari, quanto per effetto di istituzioni fiscali. Per potere essere garantito nella completa esazione dei tributi fondiari, cresciuti a tanto da condurre all'abbandono delle terre ed a vendite più o meno simulate a persone insolventi, il fisco pose l'ἐπιβολή (ἐπιφορά, *adiectio, iniectio*), che è l'aggregazione forzata di certi fondi ad altri, coi quali essi hanno determinati rapporti, affinché il proprietario risponda anche delle imposte

²¹ SUMMER MAINE, *Etudes sur les institutions primitives*, pag. 81 e segg.; GIERKE, *Genossenschaft* I, pag. 14 e segg.

²² GIERKE, *Erbrecht*, pag. 481 e segg.; FROMMHOLD, *Zur Geschichte der Einzelerbfolge*, pag. 1-19 VIOLLET, *Histoire du droit civil*, pag. 605; SALVIOLI, *Manuale*, pag. 404, 405.

²³ GIERKE, *Erbrecht* pag. 463-467; AMIRA, *Erbenfolge*, pag. 1-18; FUSTEL DE COULANGES, *Les germains connaissaient - ils la propriété des terres?* pag. 232 e segg.

²⁴ M. G. LEGES, 2, § 3; GIERKE, *Erbrecht* pag. 433, 434, 437 e segg. 448-451; -, *Genossenschaft*, I, pag. 76, 77; THUDICUM, *Gauverfassung*, pag. 205 -, *Privatrecht*, pag. 78; HEUSLER, *Privatrecht*, II, pag. 54-64, 616 617. Si vedano le modificazioni da farsi al testo dell'editto di Chilperico in Gierke, *Erbrecht*, pag. 431 e segg.; GLASSON, *Histoire du droit de la France*, III, pag. 75 e segg.; -, *Le droit de succession dans les lois barbares*, pag. 591-603; PLATON, *Le droit de propriété*, II, pag. 388 e seg., 402 e segg.; SCHUPFER, *Romano Lacapeno*, pag. 20; Cfr. FUSTEL DE COULANGES, *Étude sur le titre de migrantibus*, e contro: GLASSON, *Les communaux et le domaine rural*, pag. 28 e segg., pag. 44-52; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I, pag. 96-100.

²⁵ THUDICUM, *Privatrecht*, pag. 89, 90; ZOEPPEL, *Rechtsgeschichte*, III, pag. 145, 146; MAURER, *Dorfverfassung*, I, pag. 320, 324; FICKER, *Untersuchungen zur Erbenfolge*, V, pag. 248 e segg.; TAMASSIA, *Il diritto di prelazione* pag. 7-16, 37 e segg. SCHUPFER, *Romano Lacapeno*, pag. 23 e segg.; NANI, *Storia del diritto privato*, pag. 262; GLASSON, *Histoire des institutions de la France*, vol. III, pag. 80 e segg., VII, pag. 563 e segg.; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 189. Ricordiamo pure come il Platon (*Le droit de propriété*, I, pag. 553), ampliando forse troppo questo concetto, sia venuto sino a ritenere che la *Markgenossenschaft* sia quasi sempre costituita da un ristretto gruppo di eredi che si divisero terreni comuni.

gravanti i fondi non suoi²⁶. Ne venne che non solo furono considerati responsabili i vicini *contiguitate loci*, ma anche i *convicani* i quali, essendo tenuti a pagare il tributo fondiario, vennero a poco a poco ad eliminare dalla proprietà immobile del vico gli estranei²⁷. E questo trasformarsi dell' *ἐπιβολή* è dovuto senza dubbio alla forza dei diritti delle vicinie, metrocomie e simili sulla proprietà loro, che di fatto era comune, per quanto ciò potesse essere contrario al concetto romano di proprietà, come è provato da che gli imperatori Leone I ed Antemio dovettero concedere alle metrocomie un diritto assoluto sulla proprietà loro col divieto d'alienarla, diritto che poi venne tolto dagli imperatori Onorio e Teodosio e che condusse pure Zenone a vietare che i *vicani* fossero responsabili, per quanto il fisco li ritenesse sempre tali per i debiti dei comproprietarii, poichè la proprietà era in mano loro²⁸.

L' *ἐπιβολή* all'inizio del secolo VI, era già del tutto sviluppata, poi incomincia a decadere; ma persiste, per quanto alterata, sotto la forma della protimesi, , che troviamo così ampiamente sancita nella novella dell'imperatore Romano Lacapeno dell'anno 922 e nella quale si ammette il retratto tra parenti che avessero dei fondi in comune; tra persone che, senza appartenere a società od a consorzio, avessero i loro fondi inclusi nelle terre appartenenti a soci; tra vicini e confinanti. Osserviamo poi come in questa novella non sia tanto da rilevarsi, come ben notò lo Schupfer, un semplice diritto di prelazione, rapporto cioè di obbligazione tra chi vuole alienare un fondo e certe persone e che dava luogo solo ad azione personale, quanto invece un vero diritto di retratto, tollerato e voluto dalla legge per un rispetto ai terzi, che va fuso, per quanto ne sia distinto, col diritto di prelazione e che è testimonianza del fondo comune di proprietà collettiva familiare o vicanale del retratto, sia germanico che romano²⁹.

Quando si fusero le due razze latina e germanica, si trovarono ambedue i popoli ad avere per base loro un regime di comunione che, se pure non rese indispensabile il retratto, però formava un tal fatto da poterne fare continuare l'esistenza. E se pur anco forse i germani non importarono il retratto nelle loro immigrazioni ed anzi se il retratto in Germania non pare molto antico, però è da ricordarsi come tutte le norme successorie che sono base al retratto esistessero presso i popoli tedeschi e fossero in pieno vigore già nei secoli VII ed VIII e certo devono essere riportate a tempi più antichi, norme che furono il punto di partenza del famoso *Wartrecht* che perdurò sino a tutto il secolo XIV e si perse coll'indebolirsi del vincolo familiare e sotto l' influsso del diritto romano³⁰.

D'altro canto il sussistere in Italia delle forme di comunione non dissimili da quelle germaniche fece che da un lato sorse il retratto a base gentilizia, appoggiandosi sul concetto germanico della famiglia, dall'altro si ebbe un retratto consortile basato sulla comunione della proprietà, che fu uno degli elementi più solidi del sorgere del Comune. Così di fatto, coll'esclusione degli estranei, sia venissero considerati come vincolati per sangue che per comunione di interessi agrari, si mantenne la proprietà fondiaria comune al gruppo, base al retratto statutario³¹.

Un ugual rafforzarsi del retratto dopo le invasioni e per le cause suddette si riscontra pure in Francia, dove il retratto durò sino al Comune e sparve solo dinanzi all'estendersi della

²⁶ ZACHARIAE, *Droit privé gréco-romain*, pagg. 81 e segg.; BRUNNECK, *Siciliens Stadtrechte*, pag. 106; TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, pag. 24, 26.

²⁷ TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, pag. 34; SCUPFER, *Romano Lacapeno*, pag. 4, 5; MONNIER, *Études de droit byzantin*, pag. 135 e segg.; MITTEIS, *Zur Geschichte der Erbpacht*, pag. 64 e segg.

²⁸ Cod. Iust. XI. 56. «Ut nullos ex vicanis pro alienis vicanorum debitis teneatur». TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, pag. 34; SCHUPFER, *Romano Lacapeno*, pag. 5, 6; ZACHARIAE, *Droit privé gréco-romain*, pag. 90 e segg.; MONNIER, *Études de droit byzantin*, pag. 343, 655, 656.

²⁹ SCHUPFER, *Romano Lacapeno*, pag. 6, 7, 13 e segg.; TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, pag. 36 e segg.; MONNIER, *Études de droit byzantin*, pag. 352; -, *La protimesis dans les lois siciliennes*, pag. 650; BRUNNECK, *Siciliens Stadtrechte*, pag. 105.

³⁰ SCHUPFER, *Romano Lacapeno*, pag. 32, 33; THUDICUM, *Privatrecht*, II. pag. 62, 86-88; -, *Gau und Markverfassung*, pag. 193-200.

³¹ TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, pag. 255, 276.

successione privata; in Germania, sia come retratto gentilizio che consortile; nel Belgio, in Spagna e sin in Rumenia, sempre cogli stessi caratteri e come indice del sussistere e concentrarsi delle comunità³².

In Italia, sotto l'influenza bizantina, il retratto continuò a sostenersi, specialmente in Sicilia dove la novella di Romano Lacapeno sulla protimesi venne tradotta e posta in nuovo vigore da Federico II nella nota costituzione *sancimus*. E per questo il retratto permane in Sicilia sempre vigoroso tra consanguinei, affini e vicini, ma però quasi sempre limitato ai soli cittadini, ciò che dimostra appunto come, con questa restrizione, si sia avuto nel retratto un potente elemento di coesione per le comunità³³. Ed il retratto si propagò in tutta la legislazione statutaria, sempre conservando, oltre al carattere familiare, quello della comproprietà e della vicinanza, concetto che nelle minori comunità durò sino al secolo XVI³⁴.

Così dunque rimane dimostrato come l'elemento del retratto, basato sostanzialmente sulla forma della comunione gentilizia e vicinale, sia passato dall'età romana sino a quella statutaria, conservando intatti i suoi caratteri essenziali, prova questa del sussistere delle forme vicinali romane, almeno per quanto riguarda il retratto.

Passiamo ora ad esaminare un altro elemento, di grande efficacia per dimostrarci l'esistenza delle comunità vicinali nei tempi precomunali: quello del terreno comune.

Già nell'età romana noi abbiamo terreni comuni assegnati o a persone di una colonia retta dalla *consuetudo praedii*³⁵ appartenenti a comunisti o usati in comune da singoli possessori e, come ben nota lo Schupfer, «si trattava più che di una proprietà di un diritto frazionario d'essa e specialmente di un diritto di usare in un dato modo di una terra pubblica»³⁶. I boschi ed i pascoli costituivano poi una proprietà comune di città, di colonie, di municipii e di vici, come ci è detto da Iginio, quando afferma che boschi e pascoli erano *compascua* dei vicini, fatto confermato da Siculo Flacco e dalla famosa legge di Osuna che riconosce il diritto della città e l'uso comune dei vicini sui beni comuni³⁷. Questo diritto delle comunità sui terreni comuni, che si riscontra pure nel *saltus* abitato da liberi riuniti in vico e formante con altri vici il fondamento della villa, venne poi riconosciuto dalla legislazione imperiale romana, e tale si mantenne sino alla caduta dell'Impero³⁸.

I Germani avevano, come tutti i popoli primitivi, una proprietà quasi totalmente collettiva e solo in parte privata, limitata al terreno che stava intorno alla casa. Il terreno comune si estendeva in genere, al tempo delle invasioni, a foreste, pascoli, acque, paludi e simili; beni usati da comunisti di ville o di marche che possedevano non per diritto di proprietà, ma per

³² GLASSON, *Histoire des institutions de la France* III. pag.144 e segg.; -, *Le droit de succession au m. a.*, pag. 545; HEUSLER, *Privatrecht*, II. pagina 61, 62; Cfr. STAMMLER, *Das Recht des Breidenbacher Grundes*, pag. 27 e segg.; LEVALEYE, *Communautes*, pag. 358; ALTAMIRA, *Historia da la propiedad*, pag. 189; NEGULESCO, *La protimis dans l'ancien droit roumain*, pag. 215.

³³ SHUPFER, *Romano Lacapeno*. pag. 14 e segg.; TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, pag. 257-267; BRUNNECK, *Siciliens Stadtrechte*, pag. 110 e segg., 124-126; LA MANTIA, *Legislazione di Sicilia*, I. pag. 160 e segg., II. pag. 123, nota I; -, *Consuetudini e leggi su la protimisi*, pag. 1-30; SICILIANO VILLANUEVA, *Diritto Bizantino*, pag. 169; MONNIER, *La protimesis dans les lois siciliennes*, pag. 651 e segg.

³⁴ PERTILE, *Storia del diritto*, III. pag. 370-374; TAMASSIA, *Il diritto di Prelazione*, pag. 252-254, 280; LATTES, *Il diritto consuetudinario*, pag. 269-275; BOZZI, *Della partecipazione di Trino*, pag. 13, 14.

³⁵ Cod. XI. 48. 5.

³⁶ SCHUPFER, *Apricena*, pag. 278 e segg.; PUPILLO-BARRESI, *Gli usi civici in Sicilia*, pag. 1-7; ROSA, *Feudi e Comuni*, pag. 162 e segg.; RIVIÈRE, *Histoire des biens communaux*, pag. 58-69; GRAFFIN, *Les biens communaux*, pag. 28 e segg.; FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat romain*, pagina 125 e segg.

³⁷ HIGINUS, *De limit. const.* ed. Lachmann, 201, 12, 16; 202, 2; SICULUS FLACCUS, *De condic. agr.* ed Lachmann, 157, 9; FRONTINUS, *De controuv. agr.* ed Lachmann, 15, 4; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 96, 97; BRUNS, *Die Erztafeln von Osuna*; GLASSON, *Etude sur les bronzes d'Ossuna*.

³⁸ BAUDI DI VESME E FOSSATI, *Vicende della proprietà in Italia*, cap. VI; SCHUPFER, *Apricena*, pag. 278, 280; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 117 ed op. ivi cit.; *Ademprivia*, vol. LXXII. pag. 421 e segg.; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, pag. 59-60; PUPILLO BARRESI, *Gli usi civici in Sicilia*, pag. 22; RUDORFF, *Gromatische Institutionen*, pag. 393 e segg.; SCHULTEN, *Römische Grundherrschaften*, pag. 44-47; FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat romain*, pagina 27; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 92.

uso derivante da consuetudine, che variava secondo i luoghi ed i beni da usarsi. Da questa prima comunità si fece derivare la *Markgenossenschaft* con un proprio *allmend* che è stato, se non causa prima del sorgere del comune in Germania, certo uno dei coefficienti più importanti³⁹.

Fissandosi in Italia i barbari trovarono bensì una estesa proprietà privata, cui non erano del tutto avvezzi, ma insieme molti beni comuni a villaggi e municipi, beni che, col decrescere della popolazione e coll'impoverimento d'Italia, aumentavano, diminuendo la proprietà privata e riducendo i terreni in uno stadio di coltura più primitivo e quindi più favorevole ad una estensione dei terreni comuni. Su questi beni, pur limitantisi più tardi di fronte allo svilupparsi della proprietà collettiva familiare e quindi di quella privata individuale, le comunità vennero subito e naturalmente ad esercitare quei diritti d'uso che potevano essere dettati da originarli bisogni economici, diritti che non si spensero mai, appunto perché necessari⁴⁰. E tra questi beni, come notò il Solmi, si possono comprendere anche quelli che erano detti dai romani *communia*, *communalia pro indiviso*, appunto perché tale distinzione, poco netta in Roma, ebbe poi naturalmente a scomparire. Il sorgere del feudo venne poi a mutare la condizione di questi terreni che rimasero vincolati ad un organismo rigido, che si trovava però incapace di procacciare ai coltivatori una rendita terriera tale che limitasse, come accadde solo dopo secoli, l'uso comune e nella loro sostanza rimasero quindi, per quanto potessero venire diminuiti, immutati. Inoltre il bisogno di protezione dei piccoli centri favorì il riunirsi sotto un signore, il quale era nella possibilità di garantire, se non altro, almeno l'uso del terreno comune, benchè poi, dove e quando si limitarono i diritti civili, sorgessero quelle infinite ribellioni rurali che si devono per la massima parte, per la loro origine, ascrivere a restrizioni imposte a tali usi⁴¹.

E qui sorge una gravissima questione: quella di sapere se nell'epoca precomunale il terreno fosse comune, questione molto importante, perché, escluso che il terreno sia stato in qualche modo comune, si renderebbe vano qualsiasi riallacciarsi della vicinia medievale a quella romana.

Questo problema ha suscitato un gran numero di discussioni, tanto in Italia che all'estero, discussioni che non è qui il luogo di esaminare minutamente, ma che si possono ridurre a due teorie.

Alcuni attribuirono il sorgere dei beni comuni ad un influsso del feudo, antepoendo talvolta (Fustel de Coulanges) la proprietà alla comune, e tentando di dimostrare che non esisteva che un semplice diritto d'uso, mentre il signore feudale ne aveva la proprietà che poi trasmise alla

³⁹ SCHUPFER, *Degli ordini sociali appo i Longobardi*, pag. 432; TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, pag. 20 e segg.; SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 204; -, *Manuale* pag. 31 e segg.; GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia*, pag. 28 e segg.; LONCAO, *Il regime economico dei Germani*, pag. 150-155; VALENTI, *Le forme primitive della proprietà*, pag. 4, 5, 15 e segg. MAURER, *Markverfassung*, pag. 20 e segg., 40 e segg.; GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, I. § 71; BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I pag. 615; THUDICUM, *Privatrecht*, pag. 72 e segg., 403 e segg.; WAITZ, *Verfassungsgeschichte*, I. pag. 97-148; LAMPRECHT, *Deutsches Wirtschaftsleben*, I. pag. 385-442, 459-497; LANDAU, *Die Territorien in Bezug auf ihrer Bildung*, pag. 110 e segg.; HEGEL, *Deutsche Städteverfassung*, pag. 102-104; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I. pag. 47 e segg.; SUMMER MAINE, *L'ancien droit*, pag. 230-288; LAVELEYE, *Historie de la propriété* pag. 79-91, 99, nota 1 e seg.; PLATON, *Le droit de propriété*, I. pag. 367-400; GRIFFIN, *Les biens communaux*, pag. 33 e segg.; THÉVENIN, *Les communia*, pag. 135; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 116 e segg., 155 e segg.

Ricordiamo, a titolo di complemento, la paradossale asserzione del Fustel de Coulanges, il quale negava che la marca derivasse dalla antica comunità di villaggio nel suo lavoro «*De la marche germanique*», in opposizione alle teorie del Maine, del Laveleye e del Glasson.

⁴⁰ SALVIOLI, *Sullo stato d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche*, pag. 5-15, 32 e segg., 41 e segg.; SCHUPFER, *Apricena*, pag. 281, 282; TROYA, *Delle condizioni dei romani vinti*, pag. 331; SOLMI, *Ademprivia*, LXXII. pag. 424 e segg.; PUPILLO-BARRESI, *Gli usi civili dalla Sicilia*, pag. 9 e segg.; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I. pag. 220.

⁴¹ Cfr. CIONI, *Origine del patrimonio di Castelfiorentino*; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 169 e segg.

comunità⁴². A questa teoria si riannodano poi quelle del Platon, che però volle negare che vi fossero in Francia e sul Reno comunità di liberi che godessero terre comuni, ma solo di soggetti al re che permetteva l'uso delle terre; del Serpieri che negò un diritto delle comunità sui terreni pascui in Svizzera, ammettendo solo il diritto d'uso; del Leicht e del Caggese che negano assolutamente l'esistenza di terreno comune nell'età precomunale⁴³. Queste teorie, pur peccando di una troppo grande rigidità nell'affermazione, hanno il merito di avere per prime posto in luce l'importanza del diritto d'uso di terre comuni. Però notiamo che non si seppe che raramente vedere nel diritto d'uso un derivato dal bisogno economico delle comunità, ma, guardando più all'effetto che alla causa, si volle piuttosto scorgervi il risultato di una concessione più o meno ampia del signore feudale, ciò che è vero solo subordinatamente al bisogno delle comunità ed alla maggiore o minore energia del moto rurale antifeudale.

Contrario alla teoria di una continuità della proprietà comune abbiamo poi, tra noi, il Roberti, il quale sostiene che l'invasione longobarda cancellò nei territori romani la tradizione romana, la curia; tolse i beni comuni, di cui divennero proprietari re e duchi; afferma egli poi che il sorgere dei beni comuni si ha in seguito a concessioni o spontanee o forzate fatte dai Vescovi, che erano subentrati nei diritti di proprietà a Re e Duchi, in favore del Comune⁴⁴, mentre ormai è noto a tutti che non vi fu mai spogliazione di beni dei romani, mentre il fatto delle concessioni di re, duchi e vescovi è tanto tardo da non poter servire a dimostrare che da ciò derivasse il terreno comune. A questa teoria sembra riannodarsi il Volpe, il quale afferma - e ne attendiamo una completa documentazione - «che proprietà comune non esiste, se non come sporadica apparizione» e dichiara di dare così «gli ultimi colpi alla vecchia dottrina del Comune economico»⁴⁵. Un terzo che si schiera da questo lato è il Palmieri, il quale sostiene che i comuni rurali ottennero una proprietà pubblica negli ultimi stadii del loro sviluppo e ne adduce come prova il fatto che anteriormente al Comune si trova sempre usata la parola *homines* e non quella *comune*, titolo che «vien dato alle terre quando si sono completamente ordinate con libero governo; ...prova questa che la comunione dei beni, quale la troviamo nel comune rurale, è la conseguenza e non la causa della organizzazione del comune stesso, perché appunto la parola comune secondo autorevoli opinioni sarebbe derivata a quelle corporazioni politiche del medio evo dalla comunione dei beni»⁴⁶. Questa teoria ha il torto di avere considerato la cosa in un periodo troppo avanzato, quando si hanno già un *comune* e degli *homines* e non invece quando si trovano solo dei *communia*, senza speciali accenni ad una organizzazione comune ancora così poco sviluppata da non potere essere notata dai documenti che ci restano. Allora sarebbe apparso come dati ordini di beni siano sempre *communia*, cioè di uso comune a date persone, e da ciò se ne sarebbe potuto indurre l'esistenza di una specie di «consuetudo fundi» che sarebbe proprio l'opposto di quanto volle dimostrare il Palmieri.

Altri, più numerosi e solidamente documentati, e tra questi quasi tutti i sociologi, come ad es. il Summer Maine, e gli economisti, ad es. il Laveleye, il Kowalewsky, considerarono la proprietà collettiva ed i diritti d'uso come una sopravvivenza dell'antica collettività, ed attribuendo maggiore o minore intensità all'influenza della collettività germanica, a secondo che riscontrarono maggiori o minori tracce di istituzioni fondiarie romane⁴⁷.

⁴² COULANGES, *La cité antique*, pag. 63; -, *L'alleu*, cap. V; -, *Le problème des origines de la propriété foncière*; SÉE, *Les classes rurales et le régime domanial*, pag. 490 e segg.; -, *Études sur les classes rurales en Bretagne*, pag. 66 e segg.; LUCHAIRE, *Manuel des institutions françaises*, pag. 377; Cfr. RIVIÈRE, *Histoire des biens communaux*, pag. 285-317.

⁴³ PLATON, *Le droit de propriété*. La teoria del Platon fu dimostrata insussistente dal SALVIOLI (I «Masuirs» pag. 9); SERPIERI, *Sui pascoli alpini della Svizzera* pag. 186 e segg.; LEICHT, *La Curtis ed il feudo*, pagina 35, 36; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 62 e segg.

⁴⁴ ROBERTI, *Dei beni appartenenti alle città dell'It. sett.* - Ved. la completa critica fatta dallo Schupfer alla tesi del Roberti in *Diritto privato dei popoli germanici*, II, pag. 49 e segg.

⁴⁵ VOLPE, *Questioni sull'origine dei Comuni*, pag. 14.

⁴⁶ PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali*, pag. 253.

⁴⁷ Cfr. SUMMER MAINE, *Études sur l'ancien droit*; -, *Village Communities*; -, *Études sur l'histoire des institutions*

Pure da noi molti studiosi si accostarono a questa opinione. In prima linea, per mole di lavoro, esattezza e grandezza di pensiero, va lo Schupfer, il quale dice vera la teoria del Lombardi di una ricolleganza degli usi civici ad ordinamenti romani e basandosi sui testi più varii, su pareri di giureconsulti, sulle norme di partecipazione ai beni comuni, afferma che i beni pubblici e le possessioni rimaste in proprietà comune dei vicini sono un rimasuglio dell'antica collettività⁴⁸. Allo Schupfer si accosta il Solmi nel noto suo lavoro sugli ademprivii⁴⁹, il quale, come oltre vedremo meglio, ben dice: «che non si tratta di determinare se le città durante il periodo barbarico abbiano conservato l'antico patrimonio fondiario; ...ma si tratta invece di determinare se e fino a quanto, come risulta da numerosi documenti, le popolazioni urbane e rurali abbiano serbato, sugli antichi beni comuni, ormai devoluti al dominio eminente del fisco o del feudatario, non già la proprietà ma il diritto d'uso»⁵⁰. Di fatto, supponendo che i vicini dell'epoca precomunale abbiano avuto solo un diritto d'uso sui beni comuni, dal punto di vista economico, che è quello che qui importa, siamo nell'identico caso che se i beni fossero stati di proprietà comune. E su questa persistenza d'uso non può sorgere verun dubbio, anzitutto per la considerazione che, senza tali diritti - esistessero essi di fatto o fossero anche riconosciuti, poco importa - era assolutamente impossibile la vita delle comunità vicinali, per le quali tali diritti erano essenziali⁵¹. Questi beni comuni necessari alla vicinia, ed erano quelli in cui si

primitives; LAVELEYE, *De la propriété*, opere queste ormai fondamentali per la storia della proprietà. Si veda poi, per l'Italia, oltre i lavori già citati: SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 222 -, *Manuale*, pag. 373-382; SOLMI, *La costituzione sociale in Sardegna*, pag. 288,289; -, *Ademprivia*, LXXIII. pag. 4, nota 2; LIZIER, *L'economia rurale nell'età prenormanna* pag. 30 e segg.; MAZZI, *Studii bergomensis*, pag. 3-5; SEREGNI, *La popolazione agraria della Lombardia*, pag. 35; ROSA, *Statuti del territorio bresciano*, pag. 431; PAPALEONI, *Le carte di Bono e Condino*, pag.19 e segg. In Francia è ormai dimostrato che, limitatasi la proprietà collettiva coll'introdursi, al tempo della conquista romana, della proprietà privata, tali beni rimasero comuni anche al tempo delle invasioni e poi sino al sorgere del Comune, a cui concorsero efficacemente come base alle pretese dei rustici, per quanto nominalmente sovrastasse sempre il diritto del Sovrano. LAVELEYE, *De la propriété*, cap. XIII. GLASSON, *Histoire des institutions de la France*, vol. VII. pag. 259; -, *Communaux et communautés*, pag. 1-6; D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Origine de la propriété en France*, pag. 248; RIVIÈRE, *Histoire des biens communaux*, pag. 200-219, 243, 285-317; GRAFFIN, *Les biens communaux*, pag. 27; DARESTE DE LA CHAVANNE, *Histoire des classes agricoles en France*, pag. 14 e segg.; BABEAU, *Les village sous l'ancien régime*, pag. 75; RAMALHO, *L'administration municipale*, pag. 28 e segg.; THIERRY, *Histoire municipale d'Amiens*, pag. 15; GIRY, *Histoire de Saint-Omer*, pag. 233. Così pure nel Belgio i terreni comuni esistono come tali sin dalle età originarie e sono base al Comune, tanto più che spesso il signore, che li detiene, li concede in proprietà alle città. LAVELEYE, *De la propriété*, capitolo XII; DES MAREZ, *Étude sur la propriété foncière*, pag. 120-122; VANDERKINDERE, *L'origine des magistrats communaux*, pag. 262 e segg.; SALVIOLI, *I Masuirs*, pag. 3 e segg. In Spagna abbiamo che la proprietà comune dei municipi romani fu rispettata dai Goti, i quali sempre lasciarono alle comunità il pascolo ed il bosco, si che così l'organizzazione vicinale, già viva in Spagna al tempo romano, acquista nuovo vigore coll'invasione germanica sino a poi trasmettersi nei vari *fueros*. ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 152, 153, 205; HINOJOSA, *Estudios*, pag.16, 17. In Germania pure, ammessa l'antica collettività dei terreni, si ritiene da esso direttamente derivato il terreno comune che forma la base dell'esistenza delle varie *Gemeinden* e *Marken* sulle quali - se pure non così esclusivamente come vorrebbe il Maurer - si fondò il Comune tedesco. MAURER, *Dorfverfassung*, I. pag. 87, II. pag. 22-65; -, *Städteverfassung*, I. pag. 197 e segg.; BELOW, *Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung*, pag. 23 e segg., 48-51; -, *Territorium und Stadt*, pag.303 e segg.; -, *Die Stadtgemeinde*, pag. 3 e segg.; KOEHNE, *Ursprung der Stadtverfassung in Worms, Anhang*, I. pag. 360-389; KEUTGEN, *Ursprung der deutschen Stadtverfassung*, pag. 110 e segg.; SCHMIDLIN, *Ursprung der habsburgischen Rechten in Oberelsas*, pag. 128; SCHRÖDER, *Rechtsgeschichte*, pag. 590 e segg.

⁴⁸ SCHUPFER, *Allodio*, § 6-11; -, *Aldi e liti*, pag. 68 e segg.; -, *Apricena*, pag. 277, 282, 289 e segg. Lo Schupfer riassunse il suo pensiero su di questo punto in *Diritto privato dei popoli germanici*. II, pag. 42-72.

⁴⁹ SOLMI, *Ademprivia*, LXXII. pag. 426.

⁵⁰ SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 116-118; -, *Ademprivia*, volume e pag. citati. Col Solmi e collo Schupfer concordano: SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 208; TAMASSIA, *Chiesa e popolo*, pag.317 e segg.; MONDOLFO, *Responsabilità per danni patrimoniali nel diritto sardo*, pag. 178 e segg.; BONARDI, *Le origini del Comune di Padova*, XIV. pag. 251 e segg.; CARABELLESE, *L'Apulia ed il suo Comune*, pag. 167; SCHIAPPARELLI, *Origini del Comune di Biella*, pag. 221.

⁵¹ Ved. nota preced. HANDLOIKE, *Die lombardirche Städte*, pag. 99 e segg., 109 e nota 3. RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, pag. 65 e nota 2, pagina 70-78; BISCARO, *La polizia campestre del Comune di Treviso*, pag. 51, 52; BORROMEO, *Origine dei Comuni che fondarono Alessandria*, pag. 7-38; GRISOSTOMI, *I domini collettivi nelle provincie ex-pontificie*, pag. 53 e segg.

potesse pascolare, far legna, prato e simili, quando vincolati ad un signore feudale, dovevano pur sempre essere usufruiti dai vicini, sia che il signore feudale ne permettesse l'uso dietro speciali canoni o che i vicini fossero vincolati ad esso da qualsiasi altro genere di prestazioni. Fu solo molto dopo che, coll'aumentare dei gravami, coll'indebolirsi del feudalismo, col crescere del numero dei vicini, questi aumentarono più o meno le loro pretese, formando così quel primo nucleo di ribellioni e di movimenti popolari che sono l'inizio del Comune, cui seguirono compromessi, rivolte, cacciate di piccoli signori, tutti quei moti insomma di cui sono colme le nostre carte medievali, moti che, col contagio dell'esempio e coll'identità di condizioni aumentarono il vigore dei piccoli centri, i quali, riunitisi o confederatisi, crebbero il numero delle vicinie già esistenti, dando così inconsciamente il passo a tutta quella organizzazione medievale che è trionfo del diritto romano evoluto, naturalmente, saldamente, largamente diffuso su di quello barbarico.

A conferma di questo, non potendo qui fare quel lavoro documentato che sarebbe richiesto dalla bellezza dell'argomento, credo bene di citare le belle osservazioni che il Biscaro fece a questo proposito, perché in esse si trova brevemente sviluppata tutta la questione⁵². Partendo dalle consuetudini di Milano, in cui si dice che, per dividere i beni appartenenti alle comunità delle ville, era necessario il consenso dei *domini* aventi *districtum* sui vicini della villa e quello dei vicini stessi, e riscontrando che disposizioni simili si trovano nel padovano, nel lodigiano, nel trevigiano, in luoghi così diversi e lontani da escludere ogni imitazione, egli viene non solo a scorgervi «una naturale esplicazione delle istituzioni feudali sui diritti accessori di signoratico o di *supramarigantia*, allargatisi a poco a poco oltre i confini del feudo per abbracciare anche le persone ed i beni di libero allodio che si trovavano a contatto del feudo», ma sa intravedere, benché lo asserisca con la riserva dovuta alle prove non troppo numerose di cui dispone, un influsso di anteriori diritti vicinali. E così egli si esprime, lo cito perché meglio non si poteva dire: «Non possiamo tuttavia sottacere l'impressione che suscita in noi questo complesso di consuetudini e di usi, che cioè l'origine della pretesa dei signori di avere per sé una parte tanto rilevante, fino la metà, delle terre delle vicinie, come pure della partecipazione al ricavo dei banni e dei pegni per guasti nelle terre suddette e del tributo percepito sopra i singoli utenti delle *comunantie*, risalga ancora alle spogliazioni commesse dai conquistatori Goti e Longobardi di parte delle terre dei vinti Romani⁵³; trattandosi di boschi e di pascoli che avevano appartenuto alle antiche collettività degli abitanti, dei vici, nella difficoltà di usufruirli di

rettamente in modo proficuo, l'invasore si era forse accontentato di affermare il proprio diritto ad una parte *pro indiviso* di quei fondi, salvo, in caso di divisione, a pretendere che gliene fosse assegnata in natura una quota corrispondente. Questa che avrebbe dovuto rappresentare una vera e propria comunione, tralignò coll'andare degli anni, causa la scarsa coltura giuridica dei tempi, od in una proprietà signorile vincolata ai diritti d'uso a favore dei vicini, o in una proprietà vicinale soggetta a vari oneri a favore dei signori, compreso quello di una parziale reversibilità in caso di divisione».

Di importanza speciale è il risultato dei recenti studi sui beni comuni in Sardegna, sita in condizioni eccezionali, che ci permettono di seguire nel medio evo lo svolgimento di istituti romani e ci forniscono un importante elemento di conferma a quanto già dissi.

In Sardegna non vi fu epoca barbarica ed il latifondo vi persistè sempre, unitamente però al diritto d'uso dei vici, che derivavano da quelli romani ed esistevano prima dei feudi, usi dovuti all'estensione dei boschi e dei pascoli ed alle necessità economiche dei vici. Vi si conservò il *saltus* romano, spazio di terre incolte che comprende però anche in sé case e campi, oltre allo

⁵² BISCARO, *La polizia campestre dal Comune di Treviso*, pag. 57, nota 1.

⁵³ Di questo parere sono pure, con qualche variante: CALISSE, *Documenti del monastero di S. Salvatore sul Monte Amiata*, pag. 138, 147; BESTA, *Sull'origine dei comuni rurali*, pag. 753; BRUGI, *Le tracce della divisione romana del suolo*, pag. 69 e segg. CIPOLLA, *Di Brunengo vescovo*, pag. 433, 435-438; BONARDI, *Le origini del Comune di Padova*, XIV. pag. 251, 252; Cfr. BERTOLINI, *La verità sul Montello. Il Montello*.

spazio lasciato a pascolo e bosco, in cui hanno continuazione le forme germaniche romane⁵⁴. In genere la proprietà dei *saltus* era del fisco, ma si conosce pure l'esistenza di salti comunali sui quali, come sugli altri, erano esercitati la *consuetudo fundi* ed i diritti d'uso⁵⁵. Tali diritti, essendo un bisogno economico delle comunità, erano giuridicamente consentiti agli abitanti di esse e così si ha una proprietà collettiva. Di speciale importanza vi furono gli ademprivii cioè, come significa generalmente tale parola, i prelevamenti e le occupazioni di cose giuridicamente a sè spettanti⁵⁶. Il Fustel de Coulanges ed il Sée li vollero fare dipendere dall'estendersi del regime feudale, ma il Solmi ed il Mondolfo li riallacciarono in modo indiscutibile all'ordinamento fondiario delle antiche colonie romane ed al ricordo dei «*compascua publica*» e dei «*communia*», dove l'assegnazione offre lo spazio delle terre municipali o indivise all'uso comune dei cittadini, principalmente per il pascolo ed il bosco⁵⁷. Il Solmi anzi nota molto opportunamente come le forme del godimento collettivo delle terre, lasciate alla proprietà del villaggio e poste sotto il dominio di un sovrano, non siano solo istituzioni germaniche, ma comuni a tutte le società primitive⁵⁸. E posso concludere queste mie osservazioni, dicendo pur sempre con il Solmi come, al cadere dell'impero, il latifondo, reso inutile, abbia lasciato giuridicamente liberi i vici ed i centri rurali, i quali continuarono a mantenere in ogni tempo vivi gli usi civici necessari alla loro vita. Poi, col risorgere delle condizioni economiche, coll'aumentare e coll'accentrarsi della popolazione, in seguito alle lotte sorte coi signori feudali, i quali, pur non avendo diritto alcuno, imposero tributi, usurparono terre ed oppressero spesso ogni diritto dei comunisti, sorsero moti e ribellioni che, a poco a poco, strappando concessioni, facendole ratificare, organizzandosi in corporazioni, sorsero colla potenza del loro commercio, colla compattezza dell'organizzazione sino a spazzare via, dove poterono, il feudalismo; dove questo resisté e cedette luogo ai principati ed alle monarchie continuarono sino all'esaurimento la lotta, acuita dall'oppressione dei signori e dal continuo migliorarsi delle classi infime della società⁵⁹.

Come vincolati al terreno comune e necessari per precisare il concetto della vicinia ed i suoi rapporti col terreno comune, sono da ricordare i colliberti, i consorti, i partecipanti.

I colliberti erano membri di una associazione di indole prevalentemente economica, costituita specialmente tra la popolazione agricola per la protezione dei singoli membri, retti da consuetudini, possedenti cogli stessi diritti di ogni libero, ma senza la piena disposizione dei loro beni perché, come membri di una specie di società civile limitata ad un dato territorio, dovevano mantenere nel seno della società la propria parte di beni o, se volevano alienarla ad estranei, dovevano ottenere la rinuncia degli altri colliberti. Essi inoltre erano sempre formati da consorzi gentilizi, fatto che li può far considerare come parte di vicinie, con elementi comuni a queste, senza quelle forme di organizzazione amministrativa che sono caratteristica precipua del vico⁶⁰.

I consorti erano un'associazione di persone per godere in comunione o con altre forme di

⁵⁴ SOLMI, *Ademprivia* in arch. giur. vol. LXXII pag. 429-431; TODDE, *Ademprivii*; VALENTI, *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, pag. 24 e segg. ed op. ivi citate; MONDOLFO, *Terre e classi sociali in Sardegna*, pag. 129; SOLMI, *Le carte volgari dell'archivio arcivescovile di Cagliari*, pag. 113.

⁵⁵ SOLMI, *Ademprivia* in op. cit. pag. 447.

⁵⁶ SOLMI, *Ademprivia* in op. cit. vol. LXXII. pag. 412.

⁵⁷ FUSTEL DE COULANGES, *L'alleu et le domaine rural*, pag. 424 e segg.; SÉE, *Les classes rurales et le régime domaniale en France*, pag. 127, 506 e segg.; SOLMI, *Ademprivia* in op. cit. vol. LXXII. pag. 34, 58 e note 4, 5; MONDOLFO, *Terre e classi sociali in Sardegna*, pag. 124 e segg.

⁵⁸ SOLMI, *Ademprivia* in op. cit., vol. LXXIII. pag. 35 e nota 1; Cfr. i lavori citati nella nota.

⁵⁹ SOLMI, *Ademprivia* in op. cit. vol. LXXIII. pag. 37; MONDOLFO, *Terre e classi sociali in Sardegna*, pag. 132; SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 208, 215; SCHUPFER, *Apricena*, pag. 293, 299.

⁶⁰ SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 189-199, 220. A pag. 208 si dimostra come nell'epoca longobarda persistessero i beni comuni derivati dai *communia* dell'impero; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 15 e testi ivi citati; LUCHAIRE, *Manuel des institutions*, pag. 313 e segg.; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 183 e segg.; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, III. pag. 27 e segg.

partecipanza date terre sotto l'impero di una consuetudine, senza carattere esclusivamente gentilizio, distinti dai vicini, convicini, commarcani perché la loro associazione era ristretta a dati casi ed era esclusa l'organizzazione amministrativa. Vi erano compresi tanto singoli abitanti che famiglie, uniti dal rapporto locale del terreno o da quello morale della reciproca protezione, talvolta derivati dall'antico comunismo germanico o da un rapporto contrattuale tra gli immigrati e le persone già stabilite nel territorio. Notiamo che col nome di consorti si comprendevano pure membri di vicinie, di comunioni di villaggio, che ci riconfermano come il consorzio fosse un rapporto, se non estraneo al vico, almeno indipendente⁶¹.

Un'altra forma molto interessante è quella delle partecipanze, derivate dall'antico comunismo germanico che condusse, attraverso alle note vicende dovute all'influsso del sorgere della proprietà privata e del limitarsi di quella collettiva, al punto che i membri di una comunità godevano dei beni comuni anche come partecipi dei beni di quella che, pure in Italia, si è chiamata la marca. E questo fatto ha il suo riscontro analogico in quello dei Comuni in cui i cittadini tutti godono dei beni del Comune, ma come membri di vicinie hanno poi speciali diritti d'uso. Col tempo poi le partecipanze sparvero quasi totalmente, assorbite prima dal Comune, poi dalla proprietà privata, estesasi coll'aumentare della rendita terriera. Oggi permangono nelle Marche, nel Ravennate, nelle Alpi Lombarde⁶².

Intimamente connesse coll'uso dei beni comuni, con la tutela della proprietà ed espressione di ogni forma primitiva di attività comune, sono le norme sul danno dato, cui credo bene accennare alquanto per ciò che si riferisce alla vicinia.

Queste norme sono quasi totalmente derivate in via immediata dalla legislazione barbarica, che dava al riguardo regole molto minute, varie delle quali sono più espressamente riguardanti i vicini, che formavano la ben nota «fabula que ut inter vicinûs⁶³».

Ricordiamo poi come i saltarii, camparii, merighi, decani e simili ufficiali campestri ripetano appunto la loro origine dal bisogno di sorveglianza e di polizia rurale della vicinia sino dalle epoche più remote. Già in Roma abbiamo i saltarii, che sono menzionati dal Digesto, dal Codice Teodosiano, dai gromatici, ed essi erano incaricati appunto della sorveglianza dei campi nell'interesse dei singoli, saltarii che lasciarono una loro discendenza diretta in Sardegna, dove gli elementi romani furono salvi dalla invasione, e sul continente, dove continuarono anche dopo la invasione, accomunatisi a quelli barbarici in modo tale da formare uno dei punti principali d'unione della vicinia che, più tardi, a provare la propria indipendenza, adduce appunto l'esistenza immemorabile della saltaria⁶⁴. Pure in tutti i centri barbarici li troviamo sempre colle identiche caratteristiche e poi in tutti gli statuti, eletti sempre dai vicini o dai varii quartieri o dal popolo, riunito in consiglio generale o di credenza, enti tutti che, come vedremo, sono sostanzialmente ed originariamente identici⁶⁵.

⁶¹ SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 204-223; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 16; BONARDI, *Le origini del comune di Padova*, XIV. pag. 248 e segg.; CIPOLLA, *Di Brunengo vescovo*, pag. 435; GABOTTO, *L'agricoltura, nel saluzzese*, pag. LIX e segg.; Cfr. BISCARO, *La compagniadella Braida*; GLASSON, *Communaux et communautès*, pag. 3 e segg.

⁶² CASSANI, *Le partecipanze di Cento e di Pieve*; -, *Origine delle partecipanze di Pieve e Cento*; -, *Le partecipanze nella Romagna*; FRANCHINI, *Studi sulla partecipanza di Nonantola*; BOZZI, *Delle partecipanze di Trino*; VALENTI, *Le forme primitive della proprietà*, pag. 34 e segg., 40 e segg., 47 e segg.; SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 223; LATTES, *Il diritto consuetudinario*, pag. 164, 165; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, pag. 93 e segg.

⁶³ ROTH, 146, 346; LIUT. 44, 85 etc.; BISCARO, *La polizia campestre*, pag. 7, 11, 17 e segg.; LEICHT, *La curtis e il feudo*, pag. 39; -, *Sulla responsabilità del Comune*, pag. 26 e segg.; SALVIOLI, *Manuale*, pag. 483; Cfr. ANDRICH, *Fabula*; GLASSON, *Histoire des institutions de la France*, II. pagina 73; VANDERKINDERE, *L'origine des magistrats communaux*, pag. 268; SYBEL, *Entstehung des deutschen Königsthum*, pag. 45 e segg.; GIERKE, *Genossenschaft*, I, pag. 72, 73 e testi ivi citati; MAURER, *Dorfverfassung*, I. pag. 334, 335.

⁶⁴ BAUDI DI VESME, *L'origine romana del Comitato longobardo*, nota 56 e testi ivi citati; SOLMI, *Le carte volgari di Cagliari*, pag. 112 e segg. BESTA, *Sull'origine dei comuni rurali*, pag. 754; PALMIERI, *Della saltaria*, pag. 391, 394 e segg.; SCHULTEN, *Römische Grundherrschaften*, pag. 83; Cfr. CICOGNA, *Dei possedimenti denominati «saltus»*.

⁶⁵ Ved. ad es. Capit. Lang. c. 8; Bergamo, XIII. XII. art. 5, 16; Vertova, 1235-46, s. art.; Bene, 1293, art. 138;

Esaminiamo ora alcune delle principali disposizioni di statuti, dove si hanno molto spesso fissate norme sul danno dato, con speciale riguardo ai vicini⁶⁶. Nello statuto di Vercelli⁶⁷ si dice che, stimato il danno, «fiat talea secundum solidum et libram vicinentiis et castellanis extimatis in ipsis vicinentiis usque ad quantitatem extimi danni». La talea era esatta dai consoli della vicinia; anzi i consoli delle vicinie dovevano, ogni sei mesi, comparire dinanzi al giudice dei danni dati e dare una lista di vicini obbligati ad accusare «*omnes et singulas personas cuiuscumque conditionis existant quas invenerint damna dantes et facientes in possessionibus curie Vercellarum*». Lo statuto stesso fissa poi il numero di tali vicini⁶⁸. Qua ci troviamo in uno stadio antico, quando ancora l'accusa del danno dato spetta ai vicini e non si è ancora costituita una apposita magistratura, come più tardi, quando uno statuto del 1250 dispone che il podestà provveda alla nomina di diciotto campari, eletti dal consiglio dei vicini, i quali dovevano accusare dei danni dati⁶⁹: esempio questo tipico e comune a tutta la legislazione statutaria.

Pure ad Ivrea i vicini dovevano emendare il danno dato furtivamente e stimato da due boni

Alessandria, 1297, s. art.; Novara, 1277, ed. Cerrutti, art. 225 e nota 256; Capo d'Istria, XIV. III. articolo 2; Brescia, 1313, I. art. 162; Cesena, 1334, IV s. art.; Bassano, 1389, I. art. 27; Bobbio, 1378, I. art. 10; Carpi, 1353, II. s. art.; Argenta, 1384, s. art. Boves, 1430, s. art.; Montagnacco, 1425, s. art.; Carpeneto, 1458, art. 84; Massa Lombarda, 1480, I. art. 8; Conegliano, 1490, art.7; Cattaro, 1491, art. 3; Cittadella, 1407, s. art.; Terlago, 1424, art. 10; Borgo S. Donnino, 1425, art. 59; Fano, 1450, I. art. 14; Bagnacavallo, 1470, I. art. 6; Visso, 1461, I. art. 15; Vicenza, 1426, I. s. art.; Assisi, 1469, art.74; Casalmaggiore, 1426, s. art.; Lecco, 1534, XIII. s. art.; Castel di Lago, 1354. s. art.; Città di Castello, 1359, s. art.; Camerino, 1563, I. art. 34; Cadore, 1545 I. art. 10, 51, 52; Gradisca, 1575, art. 6; Albenga, 1519, s. art.; Castro e Ronciglione, 1558, I. art. 16; Alzano, 1603, s. art.; Bagolino, 1614, s. art. etc.; *Cod dipl. padovano*, pag. 26 e doc. 74, 101, 239, 261, 282, 318, 612, 668 etc.; TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Val Gaudino ed ai suoi statuti*, in arch. stor. lombardo, a. VII. pag. 28, 29; JOPPI, *Istituzioni politiche del Comune di Udine*, pag. XXIII e segg.; HEGEL, *Storia dei municipi italiani*, pag. 361; CIPOLLA, *Alcuni studi per la saltaria*, pag. 498-490, 508; Cfr. pure: CIPOLLA, *Carta statutaria riguardante i camparii*; -, *Documenti piemontesi riguardante i campari*. Ricordiamo l'importante osservazione del BESTA (*Degli statuti del dogado veneziano*, pag. 417, 418), il quale nota come la *massaria comunis* di Chioggia fosse quella stessa che a Venezia era detta *procuratia sancti Marci* ed i *massarii comunis* identici ai *procuratores sancti Marci*, fatto questo molto rilevante e che sarebbe meritevole di speciali ricerche.

⁶⁶ PERTILE, *Manuale*, III. pag. 111, v. pag. 385, 645.

Notiamo che non si può affatto asserire, come il BISCARO (*Polizia campestre*, pag. 100 e segg.), che la legislazione del danno dato dagli statuti non sia anteriore al sec. XII, mentre riteniamo col LEICHT (*Responsabilità del Comune*, pag. 4, 5), che questo sia uno degli elementi primi della forma associativa vicinale, base poi dei giuramenti che formarono gli statuti.

⁶⁷ Vercelli, 1341, ed. de Peliparis, 1541. Do qui per la loro importanza e caratteristica, il testo di questi statuti. fo. XXI. «De emendis fiendis de damnis, guastis et incendiis..... dato danno debeat fieri extimatio danni per unum iudicem domini potestatis et duos fratres penitentie et duos alios antiquos viros, qui haberent possessiones in carte Vercellarum, qui iurent et extimare debeant coram sacramento ipsum damnum usque ad decem dies, postquam fuerit intimatum sive denunciatum domino potestati. Et facta extimatione, si fuerit probatum damnum, fiat talea secundum solidum et libram vicinentiis et nobilibus et castellanis extimatis in ipsis vicinentiis usque ad quantitatem extimi danni. Et ipsa talea exigatur incontinenti per consoles vicinentiarum et consoles et vicini cuiuslibet vicinentie debeant respondere et solutionem facere damnum passo pro quo imposita fuerit talea usque ad plenam quantitatem datam in summa vicinie sue. Et ille qui receperit emendam danni prestat securitatem de restitutione in quadruplo»

⁶⁸ Vercelli, 1341, ed. de Peliparis, 1541. fo. CXXX. «Quod consules viciniarum civitates Vercellarum cogantur dare camparios singulis sex mensibus et vicinos. Item quod iudex damnorum datorum, tam presens quam futurus, singulis sex mensibus, in principio cuiuslibet regiminis, teneatur et debeat citari facere personaliter consules infrascriptarum vicinentiarum civitatis Vercellarum, ut venire debeant coram ipso indice ad dandum in scriptis eorum vicinos usque in numerum infrascriptum et, habita copia predictorum vicinorum in scriptis, dictos iudex dictos nominatos et in scriptis redactos teneatur et debeat citari facere, ut coram eo debeant comparare et ipsos compellat accusare quod accusabunt omnes et singulas personas cuiuscumque conditionis existant, quas invenerint damna dantes et facientes in possessionibus curie Vercellarum, tam in eorum propriis quam in alienis, et eis adhibeatur fides de accusis quas fecerint, nisi accusatus iustam et legitimam habuerit defensionem. Et debeant ipsi consules eligere et dare tales homines qui possessiones habeant vel teneant in curia Vercellarum».

⁶⁹ Vercelli, 1241, ed. Adriani, add. 1250, art. 43.

viri eletti dal podestà e solo molto dopo troviamo incaricati di ciò i camparii⁷⁰.

A Genova la vicinia era responsabile dei malfattori fuggiti o non presi e questi erano obbligati, se venivano in potere della giustizia, a risarcire la vicinia. Naturalmente qui si tratta di risarcimento pecuniario, come dice la stessa legge dove stabilisce che le «*collecte*» da farsi «*occasione homicidii, vulneris vel ictus*» dovevano essere imposte «*per capita, non per libram*», esentandone quindi le donne, i minori di 18 anni, gli assenti, i settuagenarii, i malati ed i *debiles*, norme queste che discendono direttamente dai mezzi di esecuzione barbarici per obbligazioni nascenti *ex delicto o ex quasi delicto*⁷¹.

A Bergamo la vicinia era garante per la cattura dei banditi e vi era l'obbligo di denunciare entro otto giorni «*omnes violentias, occupationes, invasiones, molestationes et turbationes manifestas et notorias factas et que amodo fient in vicinantiis*». Ed all'emenda del danno dato erano tenuti tutti i vicini, comprese anche le chiese, le quali, se non concorrevano all'emenda cogli altri vicini, non avevano risarcito da questi il danno fatto ai loro beni. E notiamo l'importanza di questa deliberazione con cui si prova come la vicinia avesse assunto tale importanza, su di questo punto almeno, da giungere a stringere colla chiesa quei patti che per il trevigiano furono così opportunamente elevati dal Biscaro e che dovunque si trovano estesi⁷².

Nelle vicinie dipendenti da Brescia, vicinie di montagna che in parte ancora oggi sussistono, i vicini erano tenuti all'emenda del danno dato⁷³. A Vertova, la quale faceva parte della confederazione vicinale detta *Concilium de Honio*, chi avesse recato danno alle *convenientiae* pagava un banno stabilito dai vicini, seguendo norme consuetudinarie antichissime⁷⁴. A Lodi il danno era denunciato dai vicini al podestà e non si trova per nulla un camparo, come poi negli statuti del 1390, dove i vicini non appaiono più esercitare tali funzioni⁷⁵. Nel Trevigiano, dove le norme di polizia sono così accuratamente disciplinate, abbiamo il concorso di tutta la vicinia al risarcimento del danno occulto, in proporzione del proprio censo, senza distinzione di *milites*, nè di *rustici*, con minute norme per l'appello al meriga od al podestà⁷⁶.

Norme analoghe abbiamo a Belluno, a Padova, a Verona, a Vicenza ed in tutte le minori vicinie venete⁷⁷.

A Parma i vicini erano responsabili anche dei debiti contratti da tutta la vicinia, base questa di tutte quelle contribuzioni e quei prestiti forzosi che formarono poi, nel secolo XIV, il debito pubblico⁷⁸.

A Modena, a Bologna il danno dato furtivamente era sempre emendato dai vicini⁷⁹.

A Calderola il danno furtivo era emendato dai vicini più prossimi, riserva questa che si spiega data la tarda età dello statuto, quando un simile obbligo era già stato limitato a poche persone⁸⁰.

⁷⁰ Ivrea, 1343. M. h. p. col. 1268, 1277.

⁷¹ M. h. p. *Leges genuenses*, pag. 523, 528; SALVIOLI, *Manuale*, pag. 483. M. h. p. *Leges genuenses*, pag. 523, 528; SALVIOLI, *Manuale*, pag. 483.

⁷² Bergamo, 1331, XIII. 26; § 36, 1491, IX. 28 si statuisce che nessuna vicinia sia tenuta per malefici commessi da estranei; MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, pag. 69; BISCARO, *La polizia campestre negli statuti trivigiani*, pag. 68 e segg.

⁷³ Raccolta di decreti concernenti la città e provincia di Brescia, Brescia, 1732, a. 1477, 17 novembre.

⁷⁴ Vertova, 1235-45, s- a.; FICKER, *Forschungen*, IV. pag. 88, 401.

⁷⁵ Lodi, sec. XIII. art. 105.

⁷⁶ BISCARO, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, pag. 9-19, 30, 31; -, *Il comune di Treviso*, pag. 43 e nota 1; LEICHT, *Responsabilità del comune*, pag. 6, 7.

⁷⁷ Belluno, 1524, II. fo. 67; Padova, ante 1236, art. 687; GLORIA, *Della agricoltura nel padovano*, pag. CLXIII; Verona, 1228, art. 96; Vicenza, 1264, Pag. 123.

⁷⁸ Parma, 1494. I. art. 136.

⁷⁹ Modena, 1327, III. art. 82; Bologna, 1510, fo. 159.

⁸⁰ Calderola, 1434, VI. art. 3. Per le norme sul danno dato nella legislazione marchigiana, Cfr. ZDEKAUER, *Un caso di garanzia par danni patrimoniali nelle origini del comune*, pag. 45.

Pure a Belforte il danno furtivo era emendato da sei convicini⁸¹. Anzi ad Amandola, in tal caso, arrestati sei o più vicini «*magis praticantibus*» nella contrada, in cui era stato commesso il furto, dopo 6 giorni di arresto, erano giudizialmente tenuti all'emenda, disposizioni queste che mostrano a qual grado di aberrazione si potesse giungere nell'applicazione di certi principii di grande interesse ed utilità⁸².

Norme simili abbiamo a Cecina, a Viterbo, a Castro e Ronciglione ed in tutti gli statuti romani che siano abbastanza sviluppati da dare norme di indole generale⁸³.

Nel barese ed in tutta l'Italia meridionale, dove la vita comunale si iniziò ed organizzò così per tempo, abbiamo sempre l'emenda dei furti da parte delle comunità e delle ville e giù sino alle costituzioni di Federico II, che hanno minute norme su tali risarcimenti⁸⁴.

Un'importanza speciale assumono le norme sul danno dato in Sardegna, dove, senza alcun influsso di legislazione barbarica, gli elementi originarii si svolsero naturalmente e vanno considerati come una prosecuzione di quei primitivi vincoli sviluppati e rinsaldati dalla legislazione romana⁸⁵.

Negli statuti di Sassari, i più importanti dell'isola, il danno era risarcito dalla comunità. Questo risarcimento collettivo si riannoda al famoso *ius scolche*, secondo cui ogni abitante dai 14-70 anni doveva giurare di non recare danno; danno che era denunciato, al tempo dello statuto, da «*sindicis et antianos duos bonos et legales homines de Sassari*»⁸⁶. E ben giustamente il Besta, rammentando come in Sardegna non si possa parlare di invasioni barbariche, nota come questo giuramento, prestato per difesa personale, sia una vera *fabula iurata* e vada connesso colla *sculca* dell'editto, dove è limitata al significato di guardia. Ricordata poi la corrispondenza tra *scolta* a *habitacione*, rilevata dal La Corte, e come più tardi le due parole si siano confuse, nota che il *maiore de scolta*, la cui giurisdizione prima era limitata alle pure contravvenzioni alla proprietà, andasse poi sempre più confondendosi col *maiore de villa* con un ampliamento di giurisdizione simile a quello che per le cariche analoghe ebbe luogo sul continente⁸⁷.

Lo Zdekauer, al quale dobbiamo il primo lavoro su di questo punto, notò come questo obbligo reciproco di difesa contro il danno dato sia stato diffuso in tutta la legislazione statutaria, specie riguardo alle norme sull'emenda del danno dato in caso d'incendio, norme che nell'abitato assunsero naturalmente maggiore importanza che non nell'aperta campagna, raggiungendo talvolta, come a Siena, un grado di sviluppo veramente inaspettato⁸⁸. E questo obbligo, che è analogo nel suo primo fondamento all'obbligo di *guayta*, si può ritenere essere stato uno dei vincoli che più fortemente strinsero i vicini: il trovarlo poi spesso menzionato in tutti i giuramenti di vicinanza, nelle *fabule iurate*, sin dai tempi più antichi, colla considerazione che era obbligo necessario e naturale, ci fa credere che qui si trovi uno di quegli

⁸¹ Belforte, 1567, IV, art. 7.

⁸² Amandola, 1470, III, art. 54.

⁸³ Cecina, 1409, cap. 124; Viterbo, 1251, IV, art. 29; Castro e Ronciglione, 1558, IV, art. 36.

⁸⁴ Cod. dipl. barese, II, pag. 74, a. 1283; Cost. di Federico II, 1231, art. 26.

⁸⁵ MONDOLFO, *Responsabilità collettiva nel diritto sardo*, pag. 160 e segg.; SOLMI, *Costituzione sociale in Sardegna*, pag. 264-274; SATTA-BRANCA, *Il comune di Sassari*, pag. 68, 72, 73. Dimostrarono non vera la dominazione longobarda in Sardegna il Vanni (*Pisani, Longobardi e la Sardegna*) ed il Calligaris (*Due pretese dominazioni straniere in Sardegna*).

⁸⁶ Sassari, 1316, I, art. 16, 79; MONDOLFO, *Responsabilità collettiva*, pag. 180; CIPOLLA, *Alcuni studi per la storia della saltaria*, pag. 489-490.

⁸⁷ BESTA, *Studii sui giudicati sardi*, pag. 89; --, *Sull'origine dei comuni rurali*, pag. 755; SATTA-BRANCA, *II Comune di Sassari*, pag. 103; DU CANGE, *Glossarium*, sub voce *sculca*.

⁸⁸ ZDEKAUER, *Un caso di garanzia*, pag. 43 e segg.; MENGOZZI, *La Charta bannorum*, pag. 406 e segg.; ANDRICH, *Note sui comuni rurali bellunesi*, pag. 78-85.

Così pure lo statuto penale di Biella (sec. XIV, art. 14) quando dice che, in caso d'incendio, «*liceat unicuique impune trahere et currere cum armis et sine, formis sacramentalium, que consueverunt prestari per homines Bugelle in manibus domini clavarii, remanentibus in suo robore firmitatis*», vuole molto probabilmente alludere ad un *sacramentum* contenente norme sul danno dato.

elementi sorti primitivamente che saldi rimasero anche nel primo medioevo per giungere a completo sviluppo col Comune. Solo tardi si vennero a porre delle restrizioni con speciali formalità di giudizio, con limitazione di contributi, con esenzioni, come ad es. a Parma dove si esentano i cittadini, i cattanei ed i valvassori, sino a che si giunge ad addossare l'indenizzo di tale danno ai camparii che non arrestassero o scoprissero i colpevoli⁸⁹. Così pure lo stadio di una denuncia del danno dato da parte dei vicini e non dei camparii, che sempre o quasi coesistero, è da ritenersi limitato ad un dato numero di casi che senza dubbio sono resti di una organizzazione primitiva che nel medio evo in Italia non si può direttamente rintracciare in modo ben distinto.

La vicinia si esplica pure in molte altre forme originarie che è bene esaminare per vedere come esse siano state forme naturali e quindi perdurate in ogni tempo. Una delle più notevoli espressioni del sentimento di mutua guarentigia, così forte nella vicinia, ci è data dall'obbligo della *guayta*. Quest'obbligo, naturalmente sorto dall'istinto umano di associarsi a scopo di protezione, vivo già nelle prime forme di tribù, sorse poi coll'accentrarsi delle prime popolazioni italiche intorno alle *arces* da loro costrutte ed è base di ogni loro istituzione militare⁹⁰. Attutito poi, benché sia sempre rimasto vivo nei centri minori italici e nelle città romane fuori d'Italia, risorge nel primo medio evo con le forme antiche. Ancora una volta, dinanzi al rischio delle offese barbariche, si concentrarono le popolazioni nelle parti più forti delle città, diminuite di popolo e di case, intorno ai piccoli *castra* rurali già costrutti o da costruirsi dalla comunità⁹¹, aiutati in questo moto di difesa dal disordine e dai bisogni dei tempi e degli stessi barbari che spersisi in Italia, in una età di lotta, dinanzi al bisogno di difendersi dal potere ecclesiastico e feudale, favorirono la *guayta*, da essi pur nota, e svilupparono così quelle norme che poi condussero alla milizia comunale⁹².

⁸⁹ PERTILE, *Manuale*, V. pag. 644; BISCARO, *La polizia campestre*, pagina 30-45; ZDEKAUER, *I primi documenti del Comune a Pistoia*, pag. 124, 125; LEICHT, *Sulla responsabilità del Comune*, pag. 13, 14; LATTES, *Gli statuti del bacino luganese*, pag. 340; GLASSON, *Histoire des institutions de l'Angleterre*, I. pag. 66 e segg.; LAVELEYE, *Communautés de famille et de village*, pag. 358; BELOW, *Stadtgemeinde*, pag. 4, 5.

⁹⁰ MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, I. pag. 4; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I. pag. 71; ROSA, *Feudi e comuni*, pagina 146, 147.

⁹¹ Questo *castrum* si trova spesso detto *castrum vicinorum*, cioè costruito dai vicini a propria difesa, talvolta, come a Cerea, dietro concessione speciale dell'autorità feudale. M. h. p. Chart. 491, a. 1031; S. Giorgio Canavese, 1343, art. 39; Cerea Veronese, 1304, in CIPOLLA, *Statuti rurali veronesi in arch. veneto*, XXXVII; CAGGESE, *Interno all'origine dei comuni rurali*, pag. 183.

⁹² Lex Chamav. 36. La maggior parte delle città italiane alla metà del secolo X erano cinte da mura, esempio che poi si estese a tutti i centri minori. HEGEL, *Storia dei municipi italiani*, pag. 319, 381 e nota 3.; HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, I. pag. 223; SALVIOLI, *Città e campagne prima e dopo il mille*, pag. 49, 50, 57, 58; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 106; MAZZI, *Studi bergomensi*, pag. 69-71, 70, nota 57; ROSA, *Statuti antichi di Vertova*, pag. 90; -, *Feudi e Comuni*, pag. 205, 206; SEREGNI, *Del luogo di Arosio*, pag. 236; CAPASSO, *Il Pergaminus*, pag. 318; LUMBROSO, *Sulla storia dei genovesi*, pag. 27, 31 BISCARO, *Il comune di Treviso*, pag. 46; JOPPI, *Origine del comune di Udine*, pag. IV, V; CIPOLLA, *Di Brunengo*, pag. 475; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 305, 323; VOLPE, *Emendazioni ed aggiunte ai «Lombardi e Romani»*, pag. 126. A Viterbo nel 1095 le mura furono per la prima volta costruite da tutta la cittadinanza. PINZI, *Storia di Viterbo*, I. pag. 112; SOLMI, *La costituzione sociale in Sardegna*, pag. 303, nota 7; GAY, *L'Italie meridionale et l'empire byzantin*, pag. 563 e segg. In Francia si ebbe pure un gran sviluppo di fortificazioni, prima a causa dei Normanni, poi in seguito alle lotte contro il feudo ed al bisogno di proteggere i mercati, fortificazioni spesso coincidenti, per tradizione, con gli antichi *castra* romani; FLACH, *Les origines de l'ancienne France*, II. pagina 238, 239; LUCHAIRE, *Les communes françaises*, pag. 37, 38; BABEAU, *La ville sous l'ancien régime*, II, pag. 3 e segg.; PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines*, LVII. pag. 298, 299; HUVELIN, *Droit des marchès*, pagina 197, nota 2, 223; LONGNON, *Geographie de la Gaule*, pag. 15, 16; LEFRANC, *Histoire de Noyon*, pag. 5, 12 e segg.; GIRY, *Histoire de Saint-Omer*, pag. 8 e segg.; DONGNON, *Institutions du Languedoc*, pag. 35 e nota 2; PFISTER, *Les origines de Nancy*, pag. 227. Per il Belgio ved. DES MARES, *Sur la propriété foncière*, pag. 8, 92 e segg. Per la Germania ved. HÜLLMANN, *Geschichte der Stände*, pag. 570 e segg.; Waitz, *Verfassungsgeschichte*, VII. pag. 375; SOHM, *Die Entstehung des Städtewesens*, pag. 26, 27; HEGEL, *Städte und Gilden*, II. pag. 505; -, *Deutsche Städteverfassung*, pag. 27, 30-34; MAURER, *Städteverfassung*, I. pag. 45 e segg., 103-129; BELOW, *Ursprung der Städteverfassung*, pag. 19-21; -, *Zur*

Questo circondare i luoghi abitati da mura ebbe poi subito una grave conseguenza politica, perché così si venne limitando il numero di coloro che potevano far parte della città e ne sorse la differenza tra cittadini e forestieri non solo, ma anche quella tra i *cives* ed i *burgenses*, abitatori questi dei suburbii intorno alle mura. Così col quasi forzato rinserrarsi del vincolo cittadino ebbero maggiore vigore i privilegi concessi o richiesti, e ne sorse più viva l'organizzazione comunale che solo relativamente tardi, quando cioè è del tutto compiuta, annette a sé con uguali diritti gli abitanti del suburbio, iniziando così quella che fu la maggiore politica esterna dei comuni italiani⁹³.

Alla *guayta* erano tenuti tutti i vicini, ciascuno per la propria vicinia, parrocchia, terziere, quartiere, sia sotto la forma di obbligo per tutti i vicini, sia limitato a quelli che venivano nominati a formare la *guayta*, cioè quel gruppo di persone di ciò incaricate⁹⁴. Però vi sono molti casi di esenzione. Primo caso si ha quando si sorpassino dati limiti d'età, limiti della propria attività come vicino e che in genere va dai 14 ai 70 anni⁹⁵. Erano pure esenti coloro che coprivano cariche pubbliche⁹⁶; coloro che esercitavano dati mestieri di pubblica utilità, medici,

Entstehung der Städtverfassung, XXIII pag. 199, 200; MAYER, *Deutsche und französische Verfassungsgeschichte*, I. pag. 136-138; VARGES, *Weichbildsrecht*, pag. 87; RICHTER, *Verfassung der Stadt Dresden*, pag. 6, 282 e segg.

⁹³ Ricordiamo, ad es., la frase della nota concessione di Enrico IV ai Lucchesi del 23 giugno 1081 (FICKER, *Forschungen*, IV. n. 81, pag. 124) «statuimus, ut nullus potestas nullusque hominum murum Lucensis civitatis antiquum sive novum in circuitu dirumpere aut destruere presumat», con che si riconosce la città murata, l'esistenza dei *cives*, abitanti cioè quella città e si prepara il terreno alla seguente concessione di mercato. Cfr. LEICHT, *Antiche divisioni della terra a Cividale*, pag. 132 e segg. Sul diritto di mercato in Francia e Germania e sul *Weichbild*, così intimamente connessi col murarsi delle città, e sulla distinzione tra cittadini e forensi, ved. HUVELIN, *Sur le droit des marchès*, pag. 211, 348 e segg.; SOHM, *Die Entstehung der deutschen Städtewesens*, pag. 34 e segg.; HEGEL, *Deutsche Städtverfassung*, pag. 124-142; MAURER, *Städtverfassung*, I. pagina 282 e segg.; BELOW, *Ursprung der Städtverfassung*, pag. 15; -, *Zur Entstehung der Städtverfassung*, XXIII. pag. 199, 200; KEUTGEN, *Ursprung der deutschen Städtverfassung*, pag. 63-97; WAITZ, *Verfassungsgeschichte*, VII. pag. 376 e segg.; SCHRÖDER, *Weichbild*; VARGES, *Weichbildsrecht*, pag. 86-90; SOHM, *Entstehung des deutschen Städtewesens*, pag. 25-29; KUNTZE, *Stadtgründungen*, pag. 46-49; PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines*, LIII. pag. 75 e segg.; BOURGIN, *Les études sur les origines urbaines*, pag. 322.

⁹⁴ Como, 1207, art. 359; Vercelli, 1241, art. 63; Bastia, 1251, s. a.; Bassano, 1559, II. 46; Vicenza, 1264, ed. Lampertico, pag. 265 etc.; Maniago, 1308, s. a.; Chieri, 1311, art. 185; Fruttuaria Canavese, 1318, s. a.; Treviso, 1328, I. art. 24; Cesena, ante 1334, IV s. a.; Rimini, 1334, articolo 110; Ivrea, 1334, in M. h. p. 1157; Cividale, 1350, art. 39; Bobbio, 1378-1402, I art. 26; Gemona, 1381, art. 82; Buja d'Istria, 1412, art. 135; Udine, 1425, cap. 33; Feltre, 1429, I art. 114; Bozzolasco, 1471, art. 14; Novi, 1535, I. art. 49; Castro e Ronciglione, 1558, V. art. 37; Belforte, 1567, V. art. 3; Arcola, 1582, art. 44; Bagolino, 1614, I. art. 2. DU CANGE, *Glossarium, sub vocibus, guayta, custodia*; PERTILE, *Storia del diritto*, II. pag. 434 e nota 146; III. pag. 216 e nota 49; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 122; MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, II. pag. 161; TONETTI, *Storia della Valsesia*, pag. 364, 365; SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi*, pag. 44; MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, pag. 80 e segg.; TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gündino*, VII. pag. 31; ANDRICH, *Gli statuti di Padova*, pag. 139; GLORIA, *Della pubblica amministrazione dei padovani*, pag. 17; - *Dell'agricoltura nel Padovano*, pag. CXCI; JOPPI, *Origine di Udine*, pag. VIII, IX; LEICHT, *Ordinamenti cividalesi*, pag. XIV e segg.; -, *Antiche divisioni della terra a Cividale*, pag. 125, 126; PODRECCA, *Slavia italiana*, pag. 85, 103; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 305; TICCIAI, *Sulle condizioni dell'agricoltura del contado cortonese*, pag. 237; VIOLLET, *Histoire des institutions de la France*, pag. 121 e segg.; LUCHAIRE, *Les communes francaises*, pag. 177-191; GIRY, *Les établissements de Rouen*, pag. 421.426; -, *Histoire de Saint-Omer*, pag. 270-272; RAMALHO, *L'administration municipale au XIII siecle*, pag. 76 e segg.; DEY, *Des communes dans la province de Reims*, pag. 49-57. LEFRANC, *Histoire de Noyon*, pag. 46; VARDENKINDERE, *L'origine des magistrats communaux*, pag. 267; MAURER, *Städtverfassung*, I. pag. 469, 485 e segg.; II. pag. 839 e segg.; REINHOLD, *Verfassung Wesels*, pag. 58-60; KÖLNER, *Die Baster Stadtgarnison*, pag. 404 e segg.; GROSS, *Gild Merchant*, I. pag. 71.

⁹⁵ DURANDO, *Vita nel m. e. in Ivrea*, pag. 40, 41; SATTA-BRANCA, *Il comune di Sassari*, pag. 103; Cesena, 1334, IV. s. a.; Novi, 1535, I. art. 49. Pongono limite a 15 anni gli statuti di Padova (GLORIA, *Della amministrazione dei padovani*, pag. 15). Chivasso, 1469, s. a.; a 18 anni quelli della Valsesia, 1475, art. 49; a 60 anni quelli di Bucine, 1411, s. a., di Montenovio, 1587, I. art. 28.

⁹⁶ MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, II. pag. 149; Biella, 1245, art. 41, 327; Bassano, 1259, Iv. art. 11; Cesena, ante 1334, Iv. s. a.; Amelia, 1442, I. art. 17; Bracciano, XVI. I. art. 38; Chivasso, 1533, addizione del 1521, art. 2; Arcola, 1582, art. 7.

maestri, avvocati, mercenarii⁹⁷, ed altri per varie cause, come studenti, famuli, ecclesiastici, figli da famiglia, pellegrini, assenti, infermi, poveri, persone di carità, mariti di donne in parto «*de nocte*», coloro che avessero una giusta scusa⁹⁸.

Non si trova mai, come ben è naturale, remunerato il servizio di *guayta*: il salario si ha solo quando l'obbligo di *guayta* è limitato a date persone ed appunto, con questa differenza tra servizio con salario e quello senza, si ha poi un obbligo per tutto il vicinato nel caso di *guayta* con salario ed invece un obbligo personale a tutti i vicini nei casi in cui, per la estensione della *guayta* in tempo di guerra e simili, non poteva essere dato salario.

Col limitarsi della *guayta* a date persone, pur sussistendo un obbligo generale in casi di incendio, di *stremita* etc., si viene a creare sempre più una classe speciale di persone, che comprende tutti quei *custodes*, quei guardiani di porte, di torri che si trovano in ogni città medioevale. Così a Vergante, Meina, Lesa sul Lago Maggiore abbiamo squadre, diverse secondo l'importanza dei luoghi ed il numero degli abitanti, elette a difendere il luogo ed a provvedere anche alla sicurezza interna⁹⁹. A Bassano abbiamo delle decene elette a prestare servizio di *guayta* contemporaneamente alla *waita* e *scaraguaita* solite¹⁰⁰. A Como le guardie erano pagate e formavano un corpo eletto della parrocchia che custodivano¹⁰¹. Così pure a Mantova i *custodes noctis* avevano un salario ed erano eletti «*per homines quarteriorum et contratarum... et distribuuntur et dividantur per contratas more solito*»¹⁰²

Così in moltissimi altri casi, che non è qui conveniente enumerare e che ben si potranno riscontrare esaminando le opere da me citate. A me basta avere notato come dall'età romana a quella comunale perdurasse un sentimento di mutua difesa ed offesa, naturalmente insito in ogni comunità, sviluppatosi coll'anarchia d'organizzazione successa allo Stato romano, sentimento che sempre rimase, insieme causa ed effetto del concentrarsi delle popolazioni; dunque fattore di grande importanza per dimostrare la vita ed il mantenersi della vicinia.

Nell'obbligo di *guayta* trovano il loro primo e naturale fondamento le società del popolo, che tanta parte ebbero nei comuni, dove spesso assusero al governo. Ricordiamo anzitutto come uno degli obblighi dei cittadini fosse, oltre quello di *guayta*, l'altro di *ire in exercitu*¹⁰³ e come, colla frequenza delle guerre e dei tumulti, gli uomini addetti alla *guayta*, sia generale, sia particolare, venissero ad essere disciplinati in modo prima rudimentale, poi sempre più perfetto, con a capo prima podestà e consoli, poi ufficiali speciali, sino a creare una vera milizia, che è di indole essenzialmente popolare, come doveva essere, date le larghe sue basi di formazione. E questo primo grado di formazione delle società d'armi e del popolo ci è ben mostrato dallo statuto di Bassano¹⁰⁴, il quale dice: «*...quod per potestatem et officiales in pruno mense sue potestarie debeant elligi LX homines, videlicet XV. pro quarterio, qui debeant cum suis armis currere tam in die quam in nocte ad ianuas et pontem Brente et pusterlas... Et hoc intelligatur tantum quando rumores ignis et alii magni rumores periculosi oriuntur in Baxano*».

⁹⁷ DURANDO, *Vita nel m. e. in Ivrea*, pag. 40, 41; Vercelli, 1241, ed. de Peliparis, fo. CLIV; Bassano, 1259, III. art. 62, IV, art. 11; Cesena, 1334, s. a.; Feltre, 1439, I. art. 114; Amelia, 1141, V. art. 18, A fossano (SANTINI, *Gli statuti di Fossano*, pag. 18) erano esentati i trombatori del Comune.

⁹⁸ LEICHT, *Notizie intorno agli statuti di Cividale*, pag. 1553; Alessandria, 1297, fo. 47; Cesena, 1334, s. a.; Feltre, 1439, I. art. 114; Bozzolasco, 1471, art. 14.

⁹⁹ DE-VIT, *Il Lago Maggiore*, I. parte I. pag. 468, 469; Cfr. PERTILE, *Storia del diritto*, II. pag. 144, V. pag. 670; VALENTINI, *Gli Statuti di Brescia*, to. XVII. pag. 30; MENGOZZI, *La charta bannorum*, pag. 406 e segg.; Biandrate, 1354-78. art. 93.

¹⁰⁰ Bassano, 1259. art. 141, 142.

¹⁰¹ Como, 1207, art. 359.

¹⁰² D'ARCO, *Della economia politica di Mantova*, pag. 112; HEGEL, *Storia dei municipii italiani*, pag. 497; RICOTTI, *Storia delle compagnie di ventura*, I. cap. IV.; Cfr. pure Chieri, 1311, art. 4; Cremona, 1313. art. 22; Capo d'Istria, sec. XIV. IV. art. 1 etc.

¹⁰³ Ved. ad es. Cod. Astensis. doc. 83, 95, 146, etc.; Bibl. stor. subalpina, vol. VIII. n. XI; vol. XX. pag. 27, 29, 33, 188, 189, 190, 191; Cfr. BOTTINI-MASSA, *Una pag. di storia bolognese*, pag. 15.

¹⁰⁴ Bassano, 1259. IV. art. 108.

Il derivare delle società del popolo dalla vicinia fu già notato dal Patrucco¹⁰⁵, senza però rilevare il nesso che vi è coll'obbligo di *guayta*. Anzi egli, notando come le più antiche società prendano il nome dal santo patrono della città, le riallaccia al carattere essenzialmente religioso delle vicinie, ciò che non è del tutto esatto, dato che spesso i nomi delle vicinie - e sono nomi per lo più di santi - si trasmettono, come vedremo, alle società del popolo. Così pure il Patrucco quando dice: «Appunto perché sorgono dalla vicinia queste «società» non sono esclusivamente popolari: accanto ai «popolani» sono quelli che potremmo chiamare i «comunali», i quali col tempo, in queste «società» di istituzione più antica, finiranno, non per escludere, ma per sopraffare i primi, tantoché qualche «società» - come quella di S. Secondo - potrà, a secolo XIII inoltrato, essere talvolta considerata tormente una «società di militi» quantunque tale realmente non sia.» Ricordiamo anzitutto che, oltre alle società del popolo v'erano anche società dei nobili e che è molto frequente vedere *milites* venire a fare parte di società popolari; anzi il fatto della società di S. Secondo d'Asti, che ammette nel suo seno «*omnes homines Vignalis qui in ipsis societatibus intrare et de ipsis esse voluerint*¹⁰⁶», mi pare non sia prova di assorbimento da parte dei «comunali», ma piuttosto un effetto delle rivalità tra le società nobiliari e popolari, perché le prime giungono ad accogliere gli uomini di Vignale e promettono loro di difenderli «*tamquam homines quatuor societatum etiam habitantium in civitate vel burgis civitatis*», società queste, almeno in parte, popolari, invece di lasciare che essi uomini venissero a far parte di queste ultime: è dunque, più che altro, un degenerare del rigore primitivo delle società nobiliari di fronte al potente organizzarsi di quelle popolari¹⁰⁷.

Passiamo ad esaminare alcuni casi di società del popolo e particolarmente dal punto di vista dei loro nessi colla vicinia.

A Vercelli le due società di S. Stefano e di S. Eusebio portano il nome di due delle vicinie della città; anzi quella di S. Eusebio sorse nel 1209 quando vennero, colla nuova cinta di mura, inclusi nella città anche gli abitanti della vicinia di S. Eusebio¹⁰⁸. Col tempo poi sorsero le società «*Aquilarum de Sancto Laurentio*» nella vicinia appunto di S. Lorenzo e quella della Comunità, che è derivata da un frazionamento della società di S. Stefano, società queste che, anche se non erano al governo, venivano consultate sempre per la imprese guerresche¹⁰⁹.

A Chieri pure abbiamo la famosa società del popolo, detta di S. Giorgio, che verso al 1228 giunse ad afferrare le redini del governo. Era, come tutte, composta di un consiglio con «*rettore*»: interveniva in tutti gli affari del comune ed assurse a tanta potenza che anche dei nobili vennero ad aggregarsi ad essa. La maggior parte però di questi si oppose alla società, come già ne aveva ostacolato il sorgere, e si riunì in una società composta, non diversamente che a Genova, di vari ospizii od alberghi formati dalle varie famiglie o gruppi gentilizi nobili. Pure di questa società ci sfugge il nesso colle divisioni amministrative della città¹¹⁰.

Ad Asti, oltre alla società «*militum sancti Secundi*», troviamo quattro società popolari, distribuite per quartieri e che quindi, come quelle di Vercelli, vanno connesse alla divisione della città per vicinie¹¹¹. A Milano, dove le milizie comunali assursero ad una ben nota

¹⁰⁵ PATRUCCO, *L'avvenimento del Popolo*, pag. 156 e segg.; GABOTTO, *Il Comune a Cuneo*, pag. 37.

¹⁰⁶ Cod. Astensis. III. pag. 838, n. 757; GABOTTO, *Un millennio di storia eporediese*, pag. 65, 66.

¹⁰⁷ GIULINI, *Memorie*, VII. pag. 142-147; GABOTTO, *L'abbazia ed il Comune di Pinerolo*, pag. 211; -, *Regesto di Moncalieri*, n. 3082, 3116, 3339, CAGGESE, *Un comune libero*, pag. 44.

¹⁰⁸ MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, 1. pag. 8 e segg.; PASTÈ, *Storia della abbazia di S. Andrea*, pag. 29, 36. La società di S. Stefano esisteva sino dal 1169.

¹⁰⁹ Vercelli, 1241, ed. ADRIANI, note 30, 108; Bibl. stor. subalpina, IV. pag. 65; TALLONE, *I paratici delle arti in Ivrea*, pag. 32-33; Cfr. M. h. p. Chart. 1. 864, 9 Ott. 1170.

¹¹⁰ CIBRARIO, *Delle storie di Chieti*, pag. 147 e segg.; -, *Delle società popolari e degli ospizii dei nobili*, pag. 373-376, 378 e segg., 389. In origine a Chieti vi erano 10 alberghi od ospizii. Se ne trovano pure in Savigliano. CIBRARIO, *Delle società popolari*, pag. 376.

¹¹¹ Cod. Astensis. n. 675, 677, 757, 788, 1025; Patrucco, *L'avvenimento del popolo*, pag. 160; Gabotto e Gabiani, *Gli atti della società del popolo di Asti*, pag. 398, 408.

importanza, troviamo, già nel 1162, 100 bandiere di vicinati che si riuniscono in porte, secondo cui era divisa la milizia milanese¹¹². A Bergamo si ha il giuramento della società del popolo, che nel 1230 è fiorente ed a cui prendono parte anche «*consules omnium viciniarum civitatis et suburbiorum Bergami*», fatto molto notevole, perché ci dimostra anche una diretta partecipazione delle vicinie suburbane con quelle cittadine¹¹³. A Brescia nel 1230 esisteva già la società di S. Faustino o della concordia, esclusivamente popolare, divisa secondo i quartieri della città, cioè, come si vedrà poi, quando dimostrerò i nessi tra quartieri e vicinie, secondo le vicinie della città¹¹⁴. A Lodi pure le società erano distribuite per vicinie, seguendo lo statuto antico, il quale stabilisce «*quod in unaquaque vicinia sit tantum una societas de armis, secundum quod consuetum est esse in illa vicinia; et non possit habere illa societas nisi duos consules et unum confanonerium*»¹¹⁵. A Bologna nel 1228 abbiamo 22 società d'armi, basate sulla divisione della città in vicinie, perché lo statuto del 1532, riportando norme più antiche, statuisce che ogni abitante di cappella o vicinia dai 18 ai 60 anni doveva seguire il confaloniere preposto ad ogni porta¹¹⁶. A Mantova, lo statuto stabilisce che le società delle varie vicinie dovevano restare divise e non potevano mai mutare quartiere, prova che anche qui la società del popolo è basata sull'ordinamento vicinale¹¹⁷. Così a Cremona statuto del 1315 dichiara «*firma*» quella società del popolo che esisteva sin dal 1270, quando si formò, ed è divisa per quartieri, che, come sempre, erano composti di parrocchie o vicinie con consoli e consiglio¹¹⁸. A Parma il *Chronicon Parmense* ci dà alcune preziose notizie e ci fa sapere che nel 1335 nelle vicinie sono nominati capitani per levare soldati, e già nel 1275 abbiamo che ogni vicinia aveva una bandiera che era portata nell'adunanza popolare; quindi ne è logico il credere che anche allora le milizie vi fossero completamente organizzate¹¹⁹. A Firenze, dove le milizie popolari assunsero a sommo grado, le troviamo divise in compagnie, che comprendevano vari popoli, cioè parrocchie, ed in ogni popolo la milizia era distribuita per vicinanze. E si deve appunto a questa base popolare della milizia fiorentina ed alla importanza della fanteria, se il popolo in Firenze poté tanto rapidamente sorgere¹²⁰.

A Pisa già nella seconda metà del secolo XII troviamo nei quartieri e nelle porte le forme associative che ci possono fare presentire quelle compagnie d'armi che abbiamo al principio del secolo XIII, distribuite in quartieri e cappelle, intitolantesi da una chiesa o dall'insegna di un gonfalone, in sostituzione all'antica divisione per porte, contrapposte a quel «*comune*

Così a Torino, ad Ivrea, a Moncalieri ed in molti altri siti del Piemonte abbiamo società di popolo cogli stessi caratteri. CERRUTI, *Statuta societatis Jo. Bapt. Augustae Taurinorum*; GABOTTO, *Un millennio di storia eporediese*, pag. 65, 66; -, *Regesto di Moncalieri*, n. 700, 815, 834, 835, 843, 844, etc.

¹¹² GIULINI, *Memorie*, VI. pag. 45, 236, 237; CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana*, pag. XIII.

¹¹³ Bergamo, s. XIII, XIII. art. 51; MAZZI, *Studi bergomensi*, pag. 127.

¹¹⁴ ODORICI, *Storie bresciane*, VI. doc. 214, a. 1200; ROBERTI e TOVINI, *La parte inedita del codice statutario bresciano*, pag. 27-31.

¹¹⁵ Lodi, sec. XIII. art. 87.

¹¹⁶ Bologna, 1532, art. 2, 4; SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, I. pag. 542; GAUDENZI, *Gli statuti delle società delle armi e delle arti*, pag. 84; -, *Gli statuti delle società del popolo di Bologna*, pag. 19; BOTTINI-MASSA, *Una pagina di storia bolognese*, pag. 15; PERTILE, *Storia del diritto*, II. pagina 403, nota 13.

¹¹⁷ D'ARCO, *Della economia politica del municipio di Mantova*, pag. 126.

¹¹⁸ Cremona, 1313 art. 41; ROBOLOTTI, *Storia di Cremona*, pag. 36, 48 e segg.

¹¹⁹ *Chronicon Parmense* in R. I. S. (ed. Bonazzi) pag. 256.

¹²⁰ SANTINI, *Studii sulla costituzione del Comune ili Firenze*, XVI. pagina 333, 353; VILLARI, *I primi due secoli di Firenze*, I. pag. 168; Cfr. SALVEMINI, *Gli statuti fiorentini del capitano e del podestà* e le conferenze del BONFADINI (*Le fazioni italiane*), del TABARRINI (*Le consorterie nella storia fiorentina*). A proposito dei popoli ricordiamo che si trovino pure, col medesimo significato che in Firenze, a Modena nel 998, come si rileva dalla donazione fatta dal Vescovo Giovanni al monastero di S. Pietro, in cui si dice: «*cum consensu et noticia omnium eiusdem sancte ecclesie mutinensis canonicorum eiusdemque civitatis militum et populorum*». MURATORI, diss. XVIII; PAGNONCELLI, *Sull'origine dei governi municipali*, II. pag. 238 e segg. Notiamo pure come la *societas Tuscorum*, che si trova a Udine nel 1299 e che godeva di quella cittadinanza, fosse tenuta alla *guayta* ed anzi forse avesse una forma di organizzazione militare. JOPPI, *Origine di Udine*, pag. VIII, IX.

militum» che ancora una volta ci rivela come l'organizzazione del popolo sia dovuta, almeno nel suo sviluppo, ad una lotta locale contro i magnati ed i nobili¹²¹.

A Siena nei primi anni del secolo XIII abbiamo l'organizzazione militare del popolo nelle *societates populi*, con proprii rettori e vessilliferi, divise per porte o contrade, sorte pur esse per una lotta locale coi magnati¹²².

A Volterra ognuna delle dodici contrade aveva un capitano della milizia, i quali nel secolo XIV presero parte al governo, rappresentando ognuno la propria contrada e le cappelle in cui esse erano divise¹²³.

A Pistoia verso il 1237 le «*compagnie*» cappellari unitamente alle arti crearono le società del popolo, sempre con prevalenza delle compagnie, quindi con spiccato carattere di difesa ed offesa politica, società che furono 24 e tutte distribuite secondo le cappelle o vicinie¹²⁴.

Così pure a Prato, dove le società del popolo sorsero all'inizio del secolo XIII e furono ordinate per porta nel 1292, al tempo degli ordinamenti sacrali e sacratissimi¹²⁵. Così nelle Marche le famose società del popolo di Matelica sono distribuite per contrade e, benchè il Luzzatto neghi che esse siano basate sull'ordinamento per contrade, ma ritenga trattarsi di una creazione ex-novo voluta dal comune democratico per fini determinati, pure la loro analogia colle società bolognesi, l'essere questo l'unico caso in cui non appaiano basate sull'ordinamento vicinale e l'età tarda in cui si presentano, ci conducono a credere che il Luzzatto sia stato indotto in errore da questo caso singolo¹²⁶.

A Roma, abbiamo uno dei casi più spiccati per cui, dalla divisione delle milizie del secolo XII in 12 bandiere, una per regione, comprendenti varie parrocchie, si giunse poi ad avere nel secolo XIV i Banderesi della «*Felix Societas Balestrariorum*», i quali salirono al governo della città sempre in antagonismo ai nobili¹²⁷.

Da questi pochi casi esposti si vede dunque come sempre le società delle armi e del popolo siano sorte dalle vicinie o da quelle forme di circoscrizione che si riconnettono alla vicinia, come quartieri, porte, cappelle, aiutate appunto nel formarsi loro dall'obbligo di *guayta* e dalle condizioni locali di lotta contro i magnati ed i nobili. Una delle forme più notevoli che si ricolleggi alla *guayta* è quella della compagna ligure¹²⁸. A Genova, e così doveva pur essere nel resto della Liguria, sin da tempi remoti esisteva l'obbligo di *guayta*. Col crescere del commercio e colla necessità per Genova di essere assoluta padrona del mare, si venne ad accentuare il carattere offensivo della *guayta*, la quale dovunque non consiste sempre in uno stato di difesa pura e semplice, quanto anche in tutte quelle forme di organizzazione militare che assicurano uno stato di protezione della propria attività.

A Genova poi, dove l'irrequietezza dell'espandersi era grande, è facile comprendere come da un primo vincolo di *guayta* si sia venuti a costituire delle associazioni giurate, molto analoghe nel fondamento loro alle società delle armi, se però se ne eccettua quel carattere di associazione a breve termine che è caratteristico delle associazioni commerciali. Difatti la

¹²¹ VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, pag. 255, 373, 387 e segg.; SANTINI, *Studi sulla costituzione del Comune di Firenze*, XVI. pag. 333, 353; CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia*, pag. XIII.

¹²² ZEKAUER, *Il costituito del Comune di Siena*, pag. 54, 95. CANESTRINI, *Doc. per servire alla storia della milizia*, pag. XIII; SOLMI, *Le classi sociali in Firenze e gli ordinamenti di Giustizia*, pag. 204.

¹²³ CINCI, *Dell'archivio di Volterra*, pag. 13.

¹²⁴ ZDEKAUER, *Statutum Pistorii*, 1296, pag. LV e segg.; BARBI, *Storie pistoresi*, pag. XX.

¹²⁵ CAGGESE, *Un comune libero*, pag. 58, 232.

¹²⁶ LUZZATO, *Gli statuti delle società del popolo di Matelica*, pag. 10, 11, 17 e segg.

¹²⁷ GREGOROVIVUS, *Storia di Roma*, III. pag. 471; LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, pag. 140; VILLARI, *Il Comune di Roma*, VIII. pag. 220, 221.

¹²⁸ Sulla compagna genovese si vedano i lavori dell'HEYD (*Verfassungsgeschichte Genuas*, pag. 33 e segg.), il quale riavvicina la compagna alla gilda, seguito dall'HEICK (*Genua and seine Marine*, pag. 160), dal CIBRARIO, (*Storia di Savoia*, I. pag. 147), dal DONEDAUD, (*Origini del Comune nella Liguria*, pag. 71) nel ritenerla una organizzazione di capitalisti. Sul vero carattere della compagna, ved.: SHUPFER, *La società milanese*, V., pag. 44, 45; SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi*, pag. 18-27; Cfr. HEYD, *Geschichte des Levantehandels*, I. pag. 146; VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, pag. 119 e segg.

compagna non va per nulla considerata come una gilda o come una società commerciale privata, ma come una associazione di cittadini atti alle armi con scopo anche commerciale, com'è provato dall'essere ammessi solo i laici tra i 16-70 anni, escludendone gli ecclesiastici e coloro che non erano atti alle armi.

La compagna di Genova era poi divisa in sotto-compagne, distribuite a gruppi di strade contigue e quindi secondo le contrade o vici che esistevano anche in Genova¹²⁹. Lo stesso si riscontra nelle altre compagne liguri, le quali non sempre vanno ritenute imitazione di quella genovese, quanto sorte indipendentemente per identiche condizioni locali.

Così a S. Remo la compagna, composta degli abitanti atti a portare le armi, collo scopo di regolare i rapporti commerciali con Genova, per quanto con importanza locale, è basata sempre sulla divisione per quartieri¹³⁰.

Dallo statuto di Finalmarina risulta che ivi le compagne erano tredici, ponevano imposte, eleggevano i camparii ed i «*iuratores*» ed esercitavano una certa giurisdizione per ciò che riguarda i banni. Ora, se notiamo che queste tredici compagne non appaiono mai fuse in una sola, ma sono sempre separate, e se ricordiamo che lo statuto non si riferisce solo alla città di Finalmarina, ma a tutto il distretto dipendente, si può ritenere come vero che ogni luogo avesse una compagna - forse a Finalmarina erano due - e che quindi, data la poca entità di tali centri, dovessero identificarsi colla vicinia¹³¹.

A Porto Maurizio vi furono tre compagne: del Castello, della Torrazza, di S. Giorgio, corrispondenti alle tre parrocchie o vicinie di S. Maurizio o Castello, Torrazza, S. Giorgio, composte degli abitanti atti alle armi dai 15-70 anni, con consoli proprii: più tardi, unitesi le tre compagne, abbiamo il Comune, diviso in tre terzi, corrispondenti alle tre parrocchie, ognuno con consoli eletti da un consiglio di padri famiglia, che sembra essere già esistito anche ai tempi della compagna, ma con attribuzioni che non ci sono note¹³².

Altre compagne si trovano in tutte le città della Liguria, sempre con tali caratteri¹³³.

Col tempo poi, quando la compagna genovese verso il 1100 divenne stabile e quindi stabili i suoi consoli, si ebbe formato del tutto il Comune che, a Genova e nella Liguria, è nato dalla compagna, sorta nella vicinia in seguito alle speciali condizioni del luogo. Questo è poi indirettamente dimostrato dal fatto che, quando nel 1270 la costituzione genovese mutò e nel seno della compagna si separò la nobiltà dal popolo e la prima si organizzò in alberghi, il secondo costituì la «*felix societas beatorum apostolarum Simonis et Jude*», ponendo poi a suo capo l' «*abbas populi*», Genova venne, benchè in modo diverso, a fare ciò che fecero quasi tutte le altre città italiane col costituirsi del popolo e quindi col formarsi del comune popolare, che popolare era d'altronde in massima parte sin dal suo primo inizio¹³⁴.

Passiamo ora ad esaminare un altro elemento di grande importanza: quello religioso.

Già ebbi a dire come nelle vicinie romane fosse intenso il culto ai lari a cui dovunque s'ergero sacrarii, cappelle. Sostituìasi la religione cristiana alla pagana, quelle che erano le cappelle dei lari divennero le cappelle cristiane, dedicate ai nuovi santi e più raramente a Dio

¹²⁹ M. h. p. *Leges genuenses*, pag. 523; OLIVIERI, *Serie dei consoli di Genova*, pag. 207; IMPERIALE, *Caffaro ed i suoi tempi*, pag. 316, nota 6; CALENDI DI TAVANI, *Patrizi e popolani della Liguria*, I. pag. 11 e segg.; SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi*, pag. 24, 25; BLUMENTHAL, *Verfassung von Genua*, pag. 6-11; HAYD, *Verfassungsgeschichte Genuas*, pag. 28 e segg.; HEICK, *Genua und seine marine*, pag. 21 e segg., 160.

¹³⁰ M. h. p. *Liber iurium*, I. col. 195; SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi*, pag. 23 ed opere ivi citate.

¹³¹ Finalmarina, 1312, rubriche: de iuratoribus eligendis; quod quelibet compagna possit bampnire et camparios facere, ut consultum est; de non accutumandis vel liberandis extrinsecis a fodro vel angariis; quod filii sequantur conditionem patris in compagnis.

¹³² DONEAUD, *Storia di Porto Maurizio*, pag. 3 e segg., 47; CALENDI DI TAVANI, *Patrizi e popolani nella Liguria*, II. pag. 89 e segg.

¹³³ ROSSI, *Storia di Albenga*, pag. 104, 105; *Storia di Ventimiglia*, pag. 105; CALENDI DI TAVANI, *Patrizi e popolani nella Liguria*, I. pag., 111 e segg., II. pag. 32.

¹³⁴ CALENDI DI TAVANI, *Patrizi e popolani*, I. pag. 31 e segg.; HEICK, *Genua und seine Marine*, pag. 33; CARO, *Genua und die Mächte am Mittelmeer*, I. pag. 270; SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi*, pag. 73-79.

ed alla Vergine: il vincolo religioso romano si mantenne pur sempre vivo col fervore della nuova religione e, se anche questa cambia, il sentimento collettivo delle vicinie, concentrate intorno alla loro Chiesa, è sempre animato dalla stessa fede¹³⁵.

Anche in Francia ed in Germania ai tempi dei Galli i vici erano generalmente formati da case aggruppate intorno a templi che furono poi il germe della chiesa parrocchiale e quindi della parrocchia. Così si spiega come sia sorta l'identità tra le parole parrocchia e vicinia, identità che dal Longnon si volle pure riscontrare col pago, ciò che poi fu dimostrato non esistente¹³⁶. Invece è frequente e certa l'identità del vico colla parrocchia e colla plebe, specie se si ha l'avvertenza di ricordare che simile paragone non può essere molto esatto e che quindi non è possibile basare l'identità su di una perfetta uguaglianza di territorio¹³⁷. Poi è necessario attuare sempre le distinzioni fatte dall'Imbart de la Tour, per cui si distingue la parrocchia formata da più ville da quella identica alla villa e da quella formata da una parte della villa¹³⁸.

E prima della fine dell'impero dovunque è largamente diffusa la parrocchia, formatasi più per l'evolversi degli elementi locali e sotto l'influenza episcopale che per influsso di decreti papali e di concilii¹³⁹. Abbiamo qui dunque formato un ente che è nuovo vincolo tra i vicini, forma nuova di associazione, una delle basi del risvegliarsi della vicinia a preparare il Comune.

Ed a questa saldezza dell'elemento religioso contribuì molto la Chiesa la quale, mentre si succedevano i divieti germanici contro le gilde, coll'ammettere solo i consorzi religiosi, venne a dare sempre maggior vita alle riunioni dei sacerdoti e del popolo nelle singole decanie ed a fare così che nel seno stesso della vicinia tale elemento venisse ad avere una parte della massima importanza.

In tal modo sorsero le «*comunitates parochiarum*», e la parrocchia divenne non solo ente religioso, ma ente amministrativo, per quanto limitatamente alle sue piccole proporzioni ed allo svolgersi del feudalesimo, a cui in genere il parroco, unito ai membri della parrocchia, si oppose¹⁴⁰.

E queste parrocchie possedevano dei beni comuni, che per il periodo originario non è possibile distinguere dal terreno comune alla vicinia - per quanto delle differenze dovessero essere sempre esistite -, beni che canonicamente dovevano essere amministrati dal parroco, ma sui

¹³⁵ MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, pag. 3; -, *Note suburbane*, pag. 169, 170, 180; TAMASSIA, *Le associazioni in Italia*, pag. 14; ROSA, *Le pievi Bresciane*, pag. 1-10; ANDRICH, *Comuni rurali bellunesi*, pag. 107 e segg.; BERTOLINI, *Gli statuti di Concordia*, pag. 159; PAOLUCCI, *L'origine dei comuni di Milano e di Roma*, pag. 42; IMBART DE LA TOUR, *De ecclesiis rusticanis*, pag. 5; - *Les paroisses rurales*, LX. pag. 264 e segg. Sulle chiese ad onore di santi erette in un vico, ved. *Chronicon Altinate* (ed. Simonsfeld) 10, 12, 15 e segg.

Notiamo che a Milano si ha una chiesa di S. Maria in Compedo da riannodarsi con ogni probabilità al *compitum* latino (GIULINI, *Memorie*, I. pag. 211), e che nel Canton Ticino un villaggio ha il nome di Compiedo.

Ricordiamo come il Maurer abbia dimostrato che nei paesi germanici antichissimi ed anche in Islanda il sacrario (*Lofnsthof*, *Gothahof*), eretto dal capo della tribù, coll'avvento del cristianesimo abbia ceduto luogo alla Chiesa. MAURER, *Dofverfassung*, I. pag. 110-113.

¹³⁶ MAURER, *Markverfassung*, pag. 167 e segg.; -, *Dorfverfassung*, I. pag. 114; FUSTEL DE COULANGES, *L'alleau*, pag. 441 e segg.; GRÉNIER, *Habitations gauloises*, pag. 113; LONGNON, *Étude sur les pagi de la Gaule*, II. pag. 6, 7; IMBART DE LA TOUR, *Les paroisses rurales*, LXI. pagina 13 e segg.; Cfr. DELOCHE, *Pagi du Limousin*; CORAZZINI, *La parrocchia*, pag. 76-79.

Ricordiamo pure come il Lamprecht (*Wirtschaftsleben*, I. pag. 238-253) abbia voluto, per i paesi renani, identificare la parrocchia con la centena, identità negata dall'IMBART DE LA TOUR, (*Les paroisses rurales*, LXI. pag. 12).

¹³⁷ SÉE, *Les classes rurales et le régime domaniale*, pag. 42, 43; PROU, *Concession aux habitants de Nibelle*, pag. 751.

¹³⁸ IMBART DE LA TOUR, *De ecclesiis rusticanis*, pag. 9 -, *Les paroisses rurales*, LXIII. pag. 3 e segg.

Ricordiamo l'asserzione del GIULINI (*Memorie*, II. pag. 362), il quale vorrebbe, nel sec. X, avere trovato una chiesa formante centro di vicinie. Notiamo pure l'importante privilegio di Benedetto III, del maggio 856, alla chiesa di Spoleto in cui si parla di *ecclesia cum capellis* e di *plebata*, che fanno per questo caso supporre vera l'identità tra ogni centro rurale ed ogni plebata. MANASSEI, *Documenti di Terni e di Spoleto*, pag. 373, 374, 378-380.

¹³⁹ IMBART DE LA TOUR, *Les paroisses rurales*, LX. pag. 242, 243

¹⁴⁰ LUCHAIRE, *Les communes françaises*, pag. 40, 41; DE LA BORDERIE, *Histoire de Bretagne*, to. III. pag. 134; KOEHNE, *Stadtverfassung in Worms*, pag. 104 e segg.

quali i comunisti, cresciute le esigenze economiche, vennero a pretendere diritti di partecipazione od almeno di esazione, pretese però che sorsero relativamente tardi col moto comunale e sono una delle prime basi delle lotte del Comune contro il potere parrocchiale e religioso¹⁴¹.

I parrocchiani si radunavano poi, quasi sempre coll'intervento del parroco, in assemblee, che sono da considerarsi naturalmente identiche a quelle della vicinia e di cui dirò più oltre, trattando delle assemblee della vicinia¹⁴².

Il parroco, secondo l'ordinamento della Chiesa, era eletto dai parrocchiani, altro germe di un potere popolare organizzato che poi permise, quando intervennero le pretese dei signori feudali, di iniziare anche su di questo punto quella lotta che tanto spesso ci è fatta nota dai documenti.

Così vediamo l'elezione popolare del parroco, ad es. a Milano; così nel Cadore l'arcidiacono è eletto dal consiglio generale; così in Valcamonica, in Val Gandino dove i vicini stabiliscono al sacerdote l'obbligo della messa; gli danno licenza di seguire i funerali; di amministrare i sacramenti, se richiesto dai vicini; gli vietano di chiedere l'elemosina e fissano le pene per le offese che recasse ad un membro della vicinia. Così a Venezia, a Bormio, a Civenna e Limonta, in Udine; a Pistoia, dove il priore della cappella è eletto dai cappellani, cioè dai vicini soggetti alla cappella; ad Imola, dove i cappellani sono eletti dagli anziani del comune e dove i ministeriali sono scelti, sempre dagli anziani, tra i membri delle varie cappelle dei quartieri e, fatto non comune, esercitano pure una sorveglianza di indole penale sulla cappella¹⁴³.

L'importanza della cappella nella vicinia ci è data poi anche dal fatto che moltissime vicinie sono intitolate ad una parrocchia¹⁴⁴. Però non sempre le vicinie sono intitolate a parrocchie, come ben si spiega, dato che molti luoghi avevano già anteriormente nomi che dovette essere difficile cambiare, ciò che è provato dal fatto che le vicinie intitolate a santi sono più frequenti nelle città, dove i rivolgimenti sono più facili. Così nel Friuli abbiamo molte vicinie che portano nomi di famiglie romane, nomi passati poi ai vici e mantenutisi sino ad oggi¹⁴⁵. Nella laguna veneta i vici portano i nomi di famiglie già ivi dominanti, come Amarianum, Burianum etc. A Vicenza, a Bormio, a Cremona, si hanno nomi di località: lo stesso è nel Cortonese e nel territorio di Gaeta, mentre nell'Amiatino restano sempre nomi derivati da nomi latini di

¹⁴¹ Venezia, 1242, I. 2; MAZZI, *Studi bergomensi*, pag. 90 e segg.; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, I. pag. 209 e segg.; LUCHAIRE, *Manuel des institutions françaises*, pag. 377; FLACH, *Origines de l'ancienne France*, pagina 390; STOUFF, *Le régime municipale dans un évêché*, I. pag. 87; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 201.

¹⁴² BABEAU, *Les assemblées générales*, pag. 15 e segg.

¹⁴³ FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di diritto ecclesiastico*, §§ 5, 6, 10, 11; TAMASSIA, *Chiesa e popolo*, pag. 302; CAGGESE, *Classi e Comuni rurali*, pagina 204 e segg.; BAUDI DI VESME, *L'origine del Comitato*, pag. 255 e note 122, 124; GIULINI, *Memorie*, V. pag. 598, VI. pag. 522, VIII. pag. 163; PODRECCA VITTORIO, *Elementi del comune rurale*, pag. 390; nota 1 PODRECCA CARLO, *Slavia italiana*, pag. 37; BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, pag. 38, nota 3; VACANDARD, *Les élections épiscopales*, pag. 325 e segg.; DARESTE, *Les assemblées d'habitants*, pag. 317; MAURER, *Dorfverfassung*, I. pagina 371,

372; Cfr. PODRECCA VITTORIO, *La vicinia parrocchiale*. Tralascio le citazioni di statuti su questo punto, perché ogni statuto o quasi ne tratta e sempre colle caratteristiche enunciate sopra e quindi ogni rimando sarebbe superfluo.

¹⁴⁴ Ad es. a Bergamo (stat. 1401, XII. art. 1-29) Vicinie di S. Grato, S. Gio. Evangelista de Arena, S. Salvatore, S. Mafeo sive putei de piro, S. Michele, S. Cassiano, S. Pancrazio, S. Eufemia, S. Andrea, S. Michele de puteo albo, S. Alessandro de la cruce, S. Giovanni ab hospitali, S. Antonio de foris, S. Giacomo de la porta, S. Stefano, S. Leonardo, S. Alessandro in Columna, S. Lorenzo. Cfr. CAPASSO, *Pergaminus*, pag. 318, nota 1. A Parma (*Chronicon Parmense*, ed. Bonazzi, pag. 409), le vicinie di S. Ambrogio, S. Antolino, S. Barnaba, S. Bartolomeo di Ghiaia, S. Bartolomeo di Stradarotta, S. Basilide, S. Benedetto, S. Biagio, S. Francesco, S. Gervaso, S. Giacomo in Codiponte, S. Giacomo di Tuata, S. Giorgio, S. Giovanni, S. Martino di Galegana, S. Matteo, S. Michele del Canale, S. Niccolò, S. Paolo, S. Quintino, S. Salvatore, S. Spirito, S. Stefano, S. Tiburzio S. Tommaso, S. Vitale, S. Enrico, S. Brigida, S. Caterina, S. Cecilia, S. Croce, S. Maria Nuova, S. Trinità di Ognissanti. A Bormio (stat. 1706, s. a.) S. Niccolò, S. Antonio, S. Gottardo, Madonna del Monte, S. Pietro, S. Marcellino, S. Maria Maddalena, ed in altri molti casi simili.

¹⁴⁵ Actianum= Grazzano; Antonianum= Ontagniano; Bellianum= Begliano; Firmianum= Firmano; Gratianum= Grazzano; Marianum= Mariano; Sallustianum= Solleschiano; Taurianum= Tauriano, etc. ANTONINI, *Il Friuli orientale*, pag. 43 e 44. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, pag. 116.

antichi proprietari di *fundi*¹⁴⁶.

Infine già esistenti al tempo romano e propagatisi naturalmente per il vivo sentimento religioso dell'età barbara, sono gli obblighi delle comunità verso la Chiesa, consistenti nel rifare, mantenere la chiesa, il cimitero, le cappelle, norme che si trovano, poi frequenti, oltre che negli statuti comunali, anche negli statuti capitolari¹⁴⁷.

Abbiamo così dunque rintracciata la continuità dell'elemento religioso nel vico durante il primo medioevo ed abbiamo rilevato come fosse grande elemento di coesione, non solo per l'indole stessa del sentimento religioso, ma anche per aver dato, creando o mantenendo diritti e doveri tra i membri della comunità, un forte impulso al continuarsi del vico come ente organizzato, se pure in una forma molto semplice.

Altro elemento comune nelle vicinie era quello del compromesso, una delle forme primitive di giudizio, sorta forse dopo la vendetta privata come temperamento a questa, con cui le parti litiganti si rimettevano ad una terza persona arbitra (*arbiter= ad - ire*) per decidere la vertenza. In Roma antica gli arbitri erano molto diffusi e parte importante nel iudicium; nel contado poi prosperarono sempre le forme di arbitrato rurale affidato al *defensor*, forme che furono, e che sempre rimasero, disciplinate dalla legislazione imperiale¹⁴⁸. Pure i barbari, come tutti i popoli primitivi alquanto sviluppati, avevano l'arbitrato, ma non è probabile che col trapiantarsi in Italia siano stati essi a mantenerlo in vigore, perché l'arbitrato romano era senza dubbio più completo e più sviluppato, visse sempre e con forma romana nelle provincie romano-bizantine dell'Italia, fu aiutato nel suo mantenersi e prosperare dalla legislazione canonica e, più tardi, dal diffondersi degli studii di diritto romano¹⁴⁹.

Piuttosto è da ritenersi che, allorquando i barbari raccolsero le loro consuetudini e la loro giurisprudenza rurale venne quindi ammessa nella casistica delle leggi nazionali, si sia imitata la legislazione ed il giudizio arbitrale dei vici imperiali e così si determinò che, all'infuori delle cause di capitale importanza, quelle minori potessero essere definite avanti al tribunale del centenario e non a quello del Conte: in tal modo giudizio arbitrale venne ad essere accolto come il solo possibile e non come quello di cui ci si potesse, volendo, servire¹⁵⁰.

I vicini erano pure obbligati a curare ed a mantenere le vie, obbligo già esistente nel vico romano e che si mantiene per la sua naturale utilità in tutto il medio evo: tutti i vicini o ciascuno per date zone dovevano adempiere a tale obbligo: solo molto tardi questo passò a dati ufficiali, *massarii*, *viarii*, *camparii*, etc., nominati dai vicini e così rimase in tutta la legislazione statutaria, dove questi obblighi sono regolati da molte e minute norme¹⁵¹.

¹⁴⁶ Vicenza, stat. 1426, s. art.; Bormio, 1706, s. art.; Codex dipl. Cremonae, sub voce; Codex Cajetanus I. 14, 15, 16, 24, 75, 99 etc.; TICCIAI, *Sulle condizioni dell'agricoltura nel contado Cortonese*, pag. 273, 274; CALISSE, *Documenti del Monastero di S. Salvatore sul Monte Amiata*, XVII. pag.134, 135.

¹⁴⁷ MAZZI, *I confines domi et palatii in Bergamo*, pag. 13-18; SELLA, *Legislazione statutaria biellese*, pag. 52 e nota 7; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 203, 204; ZDEKAUER, *I primi documenti del Comune di Pistoia*, pagina 121-123; MENGOZZI, *La charta bannorum*, pag. 388 e segg.; IMBART DE LA TOUR, *Les paroisses rurales*, LXIII. pag. 37; BABEAU, *Le village sous l'ancien régime*, pag. 116 e segg.; DARESTE, *Les assemblées d'habitants*, pag. 317.

¹⁴⁸ MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II. pag. 964; PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, pag. 298, 304 f, 322 f, 349 e segg., 392, 393 e testi ivi citati. ANDRICH, *Comuni rurali bellunesi*, pag. 23-47.

¹⁴⁹ Si ricordi la nota frase di Tacito: «principes ius dicunt per pagos vicosque». WILDA, *Strafrecht*, pag. 197-206; TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, pag. 181; PERTILE, *Manuale*, VI. pag. 176, 177; CICCAGLIONE, *Manuale*, II. pag. 253; Cfr. ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune*; -, *Gli statuti del bellunese del danno dato*.

¹⁵⁰ SELLA, *Alcune note sulla vicinia*, pag. 4-5.

¹⁵¹ Cfr. Capit. Pipini, 4 - Vercelli, 1241, I. fo. 15:....quod potestas teneatur infra duos menses ab introitu sui regiminis compellere consules cuiuslibet vicinantie facere aptare vias in sua vicinia de terra glarea et calceastro: ita quod quilibet vicinus in facie domus in qua abitaverit aptare teneatur eo modo quod possit per vias commode commeari et itinerare. - Biella, 1245, art. 23; Garessio, 1278, s. a.; Alessandria, 1297, fo. 213; Cerea, 1304, § 15; Biandrate, 1354-78, art. 113; Buia, 1371, art. 63; Gemona, 1381, art. 74; Bergamo, 1459, VII. fo. 10; Valsesia, 1475, art. 49; Bergamo, 1481, VIII. s. a.; Bagnacavallo, 1470, IV, art. 7-17; Serravalle, 1501, I. art. 17; Atri 1531, art. 236; Novi, 1535, I. art 55; Collalto, 1538, I. art. 1; Camerino, 1563, V. 50; Belforte, 1567, I. 21; Valtrompia, 1576, art. 184 etc.

Abbiamo così esaminato gli elementi principali della vicinia romana e barbarica, elementi che sono naturalmente insiti nella costituzione sociale e che si sono perpetuati, se pure non senza alterazione, certo senza interruzione sino all'epoca comunale. Abbiamo visto un primo elemento familiare e gentilizio nel retratto; abbiamo trovato esistente per necessità economica l'uso, se non la proprietà, del terreno comune, in forma non sempre definita, ma che è stata certo, come simili cause economiche, di massima importanza nel contribuire a mantenere ed aumentare la vita della vicinia; abbiamo notato poi come l'elemento religioso, che allora certo era moralmente necessario, continuasse, malgrado la mutata religione, ed esso pure fosse causa di vincoli non lievi; abbiamo rilevato il continuare del compromesso e dell'obbligo di manutenzione delle vie, elementi questi modesti, ma tenaci e di tal natura da dovere sempre aumentare di importanza col crescere della civiltà. Dunque possiamo ritenere che, come rimasero questi elementi, rimanesse pure la vicinia, come formata di abitanti associati in modo primitivo e tanto da potere passare inosservata nella caduta della società romana e da poter sfidare il disordine barbarico che in questa forma di consociazione naturalmente si adagiò, malgrado qualunque tentativo di organizzare uno Stato. Il vincolo familiare non si allentò rapidamente; ma fu solo il continuo riaffermarsi del vincolo di vicinato ed il suo aumentare d'organizzazione che permise che il primo vincolo gentilizio non serbasse l'antica saldezza, nè limitò sempre più l'ampiezza e lo restrinse entro la cerchia degli ascendenti e discendenti sino a costituire quel consorzio domestico che sussiste anche a Comune sviluppato e forma, una delle basi, sviluppate poi da false idee economiche e comuniste, del vincolo municipale tanto saldamente diffuso in tutta la legislazione comunale¹⁵².

E se questo vincolo associativo di vicinitas non venne colpito, come tante altre forme associative, dalle leggi barbariche, lo si deve certo alla sua naturale ed ampia diffusione ed alla sua base gentilizia, che nè permise lo sviluppo dovunque durante tutta l'età barbarica¹⁵³.

Ed ora ricerchiamo nei documenti le poche prove che ci restano del permanere della vicinia nell'età precomunale, prove che ci permetteranno, per quanto di per sè scarse e purtroppo non sufficienti, di confermare quanto sin qui siamo venuti dicendo.

Queste prove però non consisteranno nel farci trovare un nesso tra le vicinie dei documenti e quelle romane, ma bensì solo nel mostrarci pienamente vigorosa e completa la vicinia anche prima del 1000.

Un primo documento è quello datoci dall'iscrizione di Comacchio del 790¹⁵⁴.

† TEMPORE DOMINI FELICIS TER BEATI ARCHIEPISCOPI SANCTE ECCLESIE // RAVENNATIS EDIFICAVIT VINCENTIUS PRIMUS // EPISCOPUS SANCTI CASSIANI VICI CUMACLENSIS // PRIMUS EDIFICAVIT PER INDICTIONEM VI // FELICITER.

Così interpretiamo, dietro i suggerimenti del Patetta e del Casini, questa celebre iscrizione, quanto sinora, seguendo il Muratori, si era letto: «...Cassiani civitatis Cumiacli», ciò che non è esatto come si può rilevare dal facsimile addotto dal Muratori. E forse è da ritenere che esistesse a Comacchio una di quelle *vicinie ecclesie* così frequenti in età posteriore, ente quindi

TIRABOSCHI, *Statuti di Val Gandino*, vol. VII. pag. 21 e 34; BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, pag. 40; PERTILE, *Manuale*, II. 752 e note 94, 95; MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, pagina 115 e segg.; ROSA, *Statuti di Vertova*, pag. 90; SELLA, *Legislazione statutaria bellunese*, pag. 25; DARESTE, *Les assemblées d'habitants*, pag. 317; VANDERKINDERE, *L'origine des magistrats communaux*, pag. 264.

¹⁵² SUMMER MAINE, *Études sur l'histoire des institutions primitives*, pagina 122-148; TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, pag. 211, 212; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 13.

¹⁵³ SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 9, 73 ed opere ivi citate.

¹⁵⁴ MURATORI, *Thesaurus inscrip.*, pag. 1957; PATETTA, *Note sopra alcune iscrizioni medievali*, pag. 22; BELTRAMELLI, *Da Comacchio al .Argenta*, pag. 43.

Questa e quella data dal BELGRANO (*Della vita privata dei genovesi*, pag. 47, nota 1), sono, a mia nozione, le sole iscrizioni medievali che menzionino la vicinia.

dotato di una certa autonomia.

Nella Lombardia nell'850 e 889 abbiamo certe tracce di vicinia. Difatti nel concilio ticinese dell'850 si ha nota l'esistenza di vicinie cittadine e di vicinie suburbane, organizzate in qualche modo intorno al «*municipalem archipresbiterum*», organizzazione provata poi anche dal sinodo tenuto da Guido a Pavia nell'anno 889, in cui si riconosce ai «*plebei homines*» il diritto di avere leggi proprie¹⁵⁵.

Nell'890, 28 febbraio, abbiamo un privilegio di Berengario I in cui conferma al monastero di S. Maria di Gazo le concessioni dei re precedenti, facendone delle nuove ed ammettendo «*ut per vicinos et cohabitatores loci inquisitio fiat*», *inquisitio* confermata nella concessione fatta dallo stesso imperatore Berengario alla Chiesa di Parma, a cui pure si permette, essendo periti alcuni documenti nell'incendio della città, l'«*inquisitio per vicinos*»¹⁵⁶.

Abbiamo qui dunque certo esistenti le vicinie, tanto più che si distinguono i vicini dai *cohabitatores loci*, cioè coloro che sono ammessi alla vicinia ed hanno probabilmente giurato il vicinato e coloro che o non sono ancora ammessi al vicinato o per non essere della città, ma solo del suburbio o del contado, sono ritenuti come estranei alle vicinie interessate.

Nel 927 in Val Carnonica i paesi di Edolo e Sellere sono nominati come vici, possedenti beni comuni, quindi certo vi si ha anche una vicinia organizzata¹⁵⁷.

A Bergamo nel 952 abbiamo tra i testi di un atto Giovanni e Adalberto «*pater et filius de infradicta civitate Bergamo qui (?) dicitur de Sancto Pancrazio*»¹⁵⁸. Ora siccome a Bergamo vi era una vicinia detta di S. Pancrazio questi testi vanno ritenuti vicini di tale vicinia¹⁵⁹.

Su questa esistenza della viciniacorda anche il Capasso¹⁶⁰, il quale ritiene tale vicinie originate dalle chiese urbane e suburbane dipendenti dalla cattedrale, ciò che è parzialmente vero, ma non totalmente, perché occorrerebbe dimostrare che tali vicinie furono create dall'autorità ecclesiastica e non ebbero prima nessun elemento di vita, ciò che non è, poiché il nome della vicinia non è sempre preso dalla Chiesa vicinale, ma spesso derivato da appellativi preesistenti. Il Capasso poi, e sembra ritenere tali vicinie sorte nell'età precomunale, dice che furono poste a base delle circoscrizioni urbane solo a scopo amministrativo e feudale, ciò che non si può indurre certo tanto semplicemente, perché bisogna sapere quando e come si sia formata questa circoscrizione ed essere ben certi che la circoscrizione amministrativa e fiscale non sia stata invece dettata dalla stessa preesistenza della vicinia, come forse fu.

A Modena nel 998 abbiamo che il vescovo Giovanni fa una donazione al monastero di S. Pietro, che aveva fondato, «*cum consensu et noticia omnium ejusdem sancte mutinensis ecclesie clericorum ejusdemque civitatis militum et populorum*.»¹⁶¹. Qui sono menzionate tutte le classi della città e soprattutto si hanno i *populi*. Questa parola - notiamo che si usa il plurale e non il singolare e quindi non si tratta affatto di popolo, come sino ad ora si credette - va interpretata nel senso di popolo della vicinia, così come si trova nel *Chronicon Altinate*, e più tardi a Firenze e nella Toscana¹⁶². E l'uso di questa parola è molto esatto, perché, non potendosi certo parlare di un *populus* riunito ed agente con concordia, è invece naturale il dire

¹⁵⁵ MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, pag. 6 (a. 850) «...similiter, autem et singulis urbium viciniis et suburbanis per municipalem archipresbiterum». ROSA, *Statuti del territorio bresciano*, pag. 431 (a. 889) «...plebei homines et universi Ecclesie filii libere suis utantur legibus».

¹⁵⁶ SCHIAPPARELLI, *I diplomi di Berengario*, pag. 332, 337.

¹⁵⁷ ROSA, *La Valle Camonica*, pag. 35.

¹⁵⁸ Lupi, *Cod. Berg.*, II. col 219; MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, pag. 6.

¹⁵⁹ Bergamo, 1491, XII. art. 1-29.

¹⁶⁰ CAPASSO, *Il Pergaminus*, pag. 337.

¹⁶¹ MURATORI, *diss. XVIII*; CAMPORI, *Del Comune a Modena*; PAGNONCELLI, *Sull'origine dei governi municipali*, II. pag. 238 e segg.

¹⁶² Chron. Altinate, ed. Simonsfeld, pag. 11, r. 23, 24. «Totas Venetiarum partes, quos per Venetiam composite sive edificate fuerunt, omnes gentes et populi in unum simul convenerunt». SANTINI, *Sulla costituzione del Comune di Firenze*, XVI, pag 333, 353. Vallombrosa, 1253, proemio «Desta condam Solimanni de populi sancti Martini». DAVIDSHON, *Forsch Zur Gesch von Florenz*, IV. pag. 104.

che erano uniti tutti i *populi* delle vicinie. D'altronde l'indicare con *populus* gli abitanti della vicinia era usato già dai romani, i quali chiamavano *populus* gli abitanti del *saltus* che, è noto, era spesso formato da un vico¹⁶³. Dunque a Modena nel 998 abbiamo la città composta da varie vicinie che si riuniscono ed hanno senza dubbio una vera esistenza amministrativa.

In condizione speciale si trova Venezia.

Venezia, sorta in una regione già abitata al tempo romana, per quanto in misura molto scarsa, da popolazioni raccolte in vici, crebbe al tempo delle invasioni, concentrandosi intorno alle chiese, formando le contrade, conducendo in questo suo accrescimento a sviluppo i germi delle assemblee vicinali. Già nel secolo V si trovano tracce di un consiglio minore e di una assemblea generale, formata dal popolo, che in tempi più antichi elegge i tribuni e poi il doge, come nel 697 Paoluccio Anafesto. Ed anche dopo nel 747, quando si ripristinano i tribuni *militum* e quando nell'809 si riebbe il doge, fu sempre il popolo che, riunito in concione, *laudava* gli statuti di Domenico Morosini, eleggeva prelati e vescovi, poi approvati dai pontefici ed investiti dai dogi, alienava i beni pubblici, esercitava insomma tutti quei diritti che gli spettavano per evoluzione degli elementi vicinali più sopra esposti¹⁶⁴.

Dunque possiamo ritenere che a Venezia l'organizzazione della vicinia sia sempre rimasta nettamente visibile, caso questo forse unico, perché a Venezia i documenti e l'uniformità dello svolgimento ci permettono di risalire ai tempi più antichi della costituzione di quella città.

Nei ducati napoletani è del tutto dimostrato come le comunità di villaggio, dovunque fiorenti nel sec. X, siano identiche alle forme vicinali romane.

Così ad Amalfi nel 993 si ha un *publicus civitatis*, ben distinto dal *publicus* ducale, rappresentato dai diritti patronali esercitati dalla cappella palatii: il *publicus* è la stessa città di Amalfi che ha il diritto di eleggere la badessa, come un vero e proprio patrono: si ha dunque un organismo già vigoroso non solo, ma anche perfettamente organizzato.

A Napoli poi, città di vecchia civiltà, già divisa sotto i greci in quartieri con rappresentanza dei nobili - *seggi* o *tocchi* - e con rappresentanti del popolo - *ottine* -, tale regime si mantenne e sotto il municipio romano e sotto i barbari, come lo prova la lettera di Gregorio Magno dell'anno 592 «*clero, nobiles, ordini et plebi consistentibus Neapoli*» e poi più tardi il *pactum* del Duca Sergio, che oltre esamineremo¹⁶⁵.

Così è pure nelle Puglie. Qui alla fine del sec. VII aveva pieno vigore la costituzione del basso impero romano, continuata anche sotto la dominazione bizantina, per quanto debolmente, ravvivata poi dal sorgere nel contado di consorzii ecclesiastici - *sortifices* -, primitive forme vicinali dovute allo svolgersi di elementi antichissimi sotto l'influenza dell'ambiente e dello sfacelo di ogni forma di governo e poi manifestatesi completamente nella costituzione di tante città che, malgrado tutte le mutazioni, le lotte violente e le misere condizioni economiche, giunsero a formare un vero comune, per quanto di breve vita di fronte alla complessa ed assorbente organizzazione dei reami¹⁶⁶.

Se poi noi guardiamo anche ad un paese in condizioni non dissimili, sotto questo punto di vista, dal nostro, la Francia, troviamo che, malgrado la ripetuta asserzione del Coulanges che all'età franca non esistessero comunità di villaggio di uomini liberi, è invece ormai dimostrato come, malgrado le invasioni, si conservarono i vici di liberi già esistenti sotto i romani, e, se

¹⁶³ FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat romain*, pag. 27.

¹⁶⁴ ROMANIN, *Storia di Venezia*. I. pag. 70, 72, 76, 398; BESTA, *Il Senato veneziano*, pag. 30 e segg.; -, *Intorno a due opere sulla costituzione veneziana*, pag. 223 e segg.; MOLMENTI, *Storia di Venezia*, pag. 38, 98; CECCHETTI, *I nobili ed il popolo di Venezia*, pag. 423; LAZARI, *La promissione di Enrico Dandolo*, pag. 319; MONTICOLO, *Cronache veneziane antichissime*, pag. 113, nota 6; SICILIANO VILLANUEVA, *Il Doge*; HAIN, *Der Doge*, pag. 11, 13, 17, 21, 88, SICILIANO VILLANUEVA, *Il Doge*.

¹⁶⁵ PEPERE, *Il consiglio del Comune*, pag. 339 e segg.; -, *Studio comparativo degli statuti*, pag. 124; TAMASSIA, *Chiesa e popolo*, pag. 312 e segg.; TESTA, *Napoli nella seconda metà del sec. IX*; SCHIPA, *Il ducato di Napoli*, pag. 106-116; CICCAGLIONE, *Le istituzioni dei ducati napoletani*, pag. 67 e segg.; FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale*, pag. 6 e segg.; SCHIPA, *Contese sociali napoletane*, pag. 403, 423.

¹⁶⁶ CARABELLESE, *L'Apulia*, pag. 8, 107; -, *Il sorgere del Comune pugliese*; TAMASSIA, *Chiesa e popolo*, pag. 319.

pure non erano riconosciuti come corpi autonomi, pure di fatto tali uomini vivevano uniti in forma comunale od almeno con solidarietà analoga al comunismo, e quindi, se pure alcuni vollero negare che l'elemento vicinale continuasse nel medio evo, ma dissero che cessò con Clodoveo, oggi è dimostrato ed accettato come vero dalla maggior parte degli storici francesi che la vicinia perdurò sempre e che ad essa è da attribuire quella partecipazione del popolo alla formazione di leggi che tanto largamente si riscontra al tempo carolingio¹⁶⁷.

Questi documenti dunque, che mostrano, malgrado le troppo grandi lacune, l'esistenza di centri vicinali originizzati nei secoli VIII, IX e X, ci permettono, unitamente alle considerazioni svolte più sopra, per cui molti elementi vicinali romani dovettero per naturale necessità mantenersi, di concludere che la vicinia romana, nella sua forma più modesta e nei suoi elementi più necessari ebbe, fusasi con quella barbarica a lei simile, a mantenersi sino al secolo nono e decimo, quando i documenti ci permettono di rintracciarla di nuovo e di seguirla sino all'età comunale¹⁶⁸.

¹⁶⁷ FUSTEL DE COULANGES, *L'alleu*, pag. 198 e segg.; GLASSON, *Histoire des institutions de la France*, II. pag. 331; -, *Les communaux et le domaine rural*, pag. 154-162; FAHLBECK, *La royauté et le droit royal francs*, pag. 47; RAUNOYARD, *Histoire du droit municipal en France*, pag. 316, 377 e segg.; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, II. pag. 119; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 92; Cfr. FUSTEL DE COULANGES, *Le domain rural chez les romains*; LONGNON, *Geographie de la Gaule*.

¹⁶⁸ Furono da noi propensi a questa conclusione, senza però dimostrarla: BESTA, *Origine dei comuni rurali*, pag. 754; CASTAGNERI, *Sulla persistenza dei collegia romani*, pag. 38; COLINI - BALDESCHI, *Vico*.